

CXVII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:

Proposte di legge (*Lettura*):Legge elettorale politica (APRILE)Pag. 4220 c
Studi farmaceutici (SQUITTI) 4220-c

Disegni di legge:

Maggiori assegnazioni (*Approvazione*): 4196
Infortuni sul lavoro (*Seguito della discussione*). 4197

Oratori:

BONACCI 4213
FUSINATO 4197
LACAVA 4209
LUZZATTO R. 4201

Interrogazioni:

Processo Baratieri:

Oratori:

COSTA, *ministro guardasigilli*. 4187-89
IMBRIANI 4189-90

Sospensione di concorsi e costruzioni ferroviarie:

Oratori:

DE MARINIS 4194
GIULIANI 4193
PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. . . . 4191

Osservazioni sul processo verbale:

Oratori:

CARMINE, *ministro delle poste e dei telegrafi*. 4185
CELLI 4187
IMBRIANI 4186
PERONI 4185Proposta di legge (*Scolgimento*) 4195

Comune di Escalaplano:

Oratori:

COSTA, *ministro guardasigilli*. 4195
MERELLO 4195

Votazione segreta (mancanza del numero legale). 4220-d

La seduta incomincia alle ore 14.05.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Dichiarazioni sul processo verbale

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sul processo verbale.**Carmine**, *ministro delle poste e dei telegrafi*.

Al principio della seduta di ieri l'onorevole Maggiorino Ferraris ha creduto di fare qualche osservazione a proposito della risposta da me data all'interrogazione dell'onorevole Cirmeni, svolta nella seduta di ieri l'altro, ed ha affermato che l'ordine di servizio del quale faceva cenno d'interrogazione, oramai era riconosciuto da tutti che non era stato pubblicato che il 26 marzo.

Ora io debbo confermare puramente e semplicemente quello che dissi rispondendo all'onorevole Cirmeni, cioè che l'ordine di servizio del 26 marzo non era che la ripetizione di altro ordine di data anteriore e precisamente del 24 febbraio. Con ciò non intendo affermare in nessun modo che questo ordine di servizio del 24 febbraio fosse stato nè ordinato nè conosciuto dall'onorevole mio predecessore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni sul processo verbale.**Peroni**. Onorevoli colleghi, per essere più esatto domando il permesso di leggere.

Nella seduta di ieri l'altro l'onorevole Imbriani rivolgendosi direttamente a me, accennava ad un nesso qualsiasi tra la difesa da me fatta contro le accuse fatte alla Direzione della Sanità pubblica e la missione affidatami il 30 marzo ultimo scorso dal Ministero dell'interno per ispezionare alcune sale e dispensari celtici, missione, secondo lui, retribuita sul bilancio dello Stato. Risposi scattando che non retribuzione io aveva, ma soltanto compenso di spese; non come qualcuno, ora nostro collega che in consimili missioni aveva esatto più di quanto è strettamente prescritto. Accennavo io così parlando a qualcuno che siede sui banchi dell'Estrema. L'onorevole Imbriani ed altri gridarono: Fuori i nomi! Risposi che lo avrei indicato al presidente della Camera. Se io non ho detto in quella seduta il nome, si è perchè, lanciato questo nome in mezzo ad una discussione già appassionata, si sarebbe potuto credere che io l'avessi detto a fine di ingiuria. Ora di fronte alle insistenze dell'onorevole Imbriani che ieri, me assente, chiese che io dicessi il nome, ebbene, lo dirò. Ma, si noti bene, non ad intento di accusa, chè io sono qui deputato e non pubblico accusatore, bensì unicamente indottovi da legittima difesa per giustificarmi da critiche mosse contro di me.

Nel 1887, l'onorevole Crispi, ministro dell'interno, dava l'incarico all'attuale deputato ed allora professore Celli dell'Università di Palermo (epperò impiegato dello Stato) di recarsi in missione sanitaria a Roccella Jonica e successivamente a Resina e Terni.

Mercanti. Non calunni i galantuomini!

Presidente. Faccia silenzio, non ha facoltà di parlare.

Mercanti. Non calunni i galantuomini!

Presidente. Onorevole Mercanti, la richiamo all'ordine.

Imbriani. Domando di parlare.

Peroni. Come ogni altro professore avrebbe dovuto il Celli, a tenore del noto decreto del 1852, percepire lire 15 al giorno per indennità; invece gli vennero assegnate lire 25 al giorno, che egli ha esatte sino alla concorrenza di circa lire 2500. Ecco la ragione per cui ritenni di fare la dichiarazione che ho fatta.

Presidente. Onorevole Imbriani, ella ha chiesto di parlare, ma mi pare che non sia in

causa, e che si possa considerare l'incidente come esaurito.

Imbriani. Sarò calmissimo. Dirò anzitutto che è una inesattezza (mi pare che sia un termine più che parlamentare) quella del deputato Peroni quando ha detto aver io affermato che egli aveva un ufficio retribuito. Io mi sono rivolto a lui, e l'ho interrogato se l'ufficio suo era retribuito.

Come vede, prima inesattezza; che poi sia retribuito a piè di lista e a rimborso di spesa, questa è una faccenda nella quale non voglio entrare.

Quello che è esatto, è questo: (ed ho qui il resoconto stenografico) che il deputato Peroni aggiunse: « ma non retribuito, come certi colleghi del vostro partito. »

Siccome non c'era neppure il sospetto che egli potesse riferirsi a me si gridò allora: « Fuori i nomi! Fuori i nomi!

« *Voci a sinistra.* Fateli e subito. »

Ed io aggiunsi: « Già è il miglior modo per saper la verità. »

Ed il Peroni soggiungeva: li farò i nomi, li farò.

Indi la necessità di porlo in mora ben due volte, invitandolo a declinare questi benedetti nomi!

Ora il deputato Peroni non ha fatto i nomi di alcun collega nostro che essendo deputato abbia ricevuto incarico....

Voci. Ha ragione.

Imbriani. Egli è andato a rivangare il 1887, nove anni fa, quando questo egregio amico nostro (*accenna all'onorevole Celli*), dopo aver conseguito per concorso la cattedra all'Università di Palermo, riceveva un incarico di combattimento; andava al posto di battaglia dei medici dove inferiva il morbo, a Roccella Jonica, a Castellammare di Stabia, a Resina e vi prendeva che cosa? Vi prendeva a Roccella il colera, quella malattia che era il premio e la nobile ferita della sua nobile condotta.

Si, signor presidente, quando si accusa si deve dire il nome; si deve dire: il tal deputato ha ricevuto il tale incarico; ma il deputato Peroni nulla ha provato; ha detto cosa non vera.

Presidente. La questione è esaurita. (*Rumori*).

Celli. Permetta, onorevole presidente...

Presidente. Facciano silenzio.

Voci a sinistra. Lasci parlare.

Celli. Non appassionerò la discussione, non dubiti, io sono così sereno...

Presidente. Ma dopo le parole dell'onorevole Imbriani, mi pare che l'incidente possa ritenersi esaurito.

Celli. ... e sono così tranquillo, che crederci fare offesa a me stesso, se non lo fossi anche in questa occasione. Farò una semplice esposizione del fatto.

Io era professore a Palermo e mi trovavo in vacanza a Roma, era il 1887, ancora non era organizzata la serie di medici provinciali, che c'è adesso. Si trattava di combattere il male con dei medici; era la prima volta che si faceva questo esperimento, ed io aveva sostenuto che bisognava mandare appunto sui luoghi delle missioni di medici.

Fu allora che mi chiamò l'onorevole Crispi, che non conoscevo affatto — mi dispiace che non sia presente — e che mi disse: voi, che avete sempre sostenuto questa teoria, dovete adesso metterla in pratica. — Senta, gli risposi, io ho da studiare, me ne dispensi.

Se non andate, mi soggiunse, badate che potete passare per vile. Ed io replicai: non dubiti partirò subito. Ma con quale incarico? domandai — Pieni poteri! — Benissimo, parto immediatamente.

Partii infatti ed andai a Roccella Jonica, della quale conservo ricordo gratissimo. Un bel giorno, anzi una brutta notte, fui preso dalla malattia, per fortuna non gravemente; ma, benchè malato, rimasi al mio posto fino alla fine.

Tornato a Roma, me ne stavo tranquillamente a casa mia, quando mi rimandò a chiamare l'onorevole Crispi. Andai da lui e mi disse: — dovete farmi il piacere di andare a Napoli. Gli risposi: mi lasci fare, io son sempre malato di stomaco, e poi a Napoli ci sono tanti illustri medici, che non c'è proprio bisogno dell'operamia. Ma dovetti andar via, nonostante che non istessi bene, e fui a Resina, a Pozzuoli, a Castellammare, dove credo di aver fatto un po' di bene, tanto vero, che conservo ancora delle amicizie e dei ricordi gratissimi.

Ecco qual fu la mia missione.

Badino bene che io era professore alla Università, non domandai nulla di speciale e presi quello, che mi diedero; lo dico in modo assoluto. I medici allora avevano delle retribuzioni stabilite, ed io presi quello che mi fu dato.

Aggiungo che in quell'epoca non era deputato e non pensavo neppure a diventarlo. Credo di aver fatto il mio dovere andando in mezzo ai colerosi, e perciò posso serenamente respingere le insinuazioni (*Bene! a sinistra*) dell'onorevole Peroni.

Presidente. La questione è esaurita.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Farinet di giorni 15; Colleoni, di 15; Bertoldi, di 8; Di Broglio, di 8.

(*Sono conceduti*).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura delle petizioni.

Miniscalchi, segretario, legge:

5374. F. Ascoli, capitano di porto, presidente del Consiglio di Amministrazione della cassa Invalidi di Genova, chiede siano adottati principalmente gli articoli 48 e 49 del progetto di provvedimenti per la marina mercantile.

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora all'ordine del giorno il quale reca: interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Imbriani al presidente del Consiglio « per conoscere la procedura che intende seguire contro il deputato generale Oreste Baratieri. » In assenza del presidente del Consiglio intende, onorevole guardasigilli, di rispondere Lei a questa interrogazione?

Costa, ministro guardasigilli. Sono agli ordini della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Costa, ministro guardasigilli. L'onorevole Imbriani e la Camera non troveranno strano che, essendo assente il presidente del Consiglio, io, come guardasigilli, prenda la parola per rispondere a questa interrogazione. Non lo troveranno strano perchè in fondo non trattasi di una questione politica.

Imbriani. Purchè non la facciano diventare politica!

Costa, ministro guardasigilli. Se diventerà tale, allora la esamineremo da questo lato.

Per ora la questione è unicamente giuridica. L'onorevole Imbriani domanda quale procedura intenda seguire il presidente del Consiglio contro il deputato generale Baratieri.

Potrebbe essere facilissimo rispondere che nè il presidente del Consiglio, nè il ministro guardasigilli hanno alcuna attribuzione per intervenire nello svolgimento dell'azione penale anche davanti alla giurisdizione dei tribunali militari; tanto più poi quando si tratta di giurisdizione esercitata in tempo di guerra, che, affidata esclusivamente, senza alcun controllo, all'autorità del generale comandante del Corpo combattente, è sottratta perfino alla giurisdizione del tribunale supremo di guerra e marina.

Ma è inutile trincerarsi dietro ad una risposta così vaga. Anzi è bene chiarire quale linea di condotta il Ministero ritiene si debba seguire in questo genere di procedimento. Tale linea di condotta è tracciata dal Codice penale dell'esercito e precisamente dagli articoli 541 e seguenti; i quali determinano sia la competenza, sia il tribunale che deve giudicare, sia la forma del procedimento, sia la pena da applicarsi, sia gli effetti del giudizio.

L'onorevole Imbriani nella sua interrogazione, dice però una parola la quale apre l'orizzonte ad una più vasta ed estesa questione. Egli dice: « contro il deputato generale Baratieri »; vale a dire che è sulla qualità di deputato che egli intende avere richiamata l'attenzione del Governo e della Camera.

Certo la questione è grave e delicata, e deve darsi lode all'onorevole Imbriani che ha creduto sollevarla. Io però, a questo riguardo, debbo fare una dichiarazione preliminare in linea di fatto. Fino a questo momento, nessuna domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Baratieri è giunta al Governo. Se questa domanda giungesse, il Governo non esiterebbe un istante a trasmetterla alla Presidenza della Camera affinché su di essa la Camera si pronunziasse. E si noti che ciò può avvenire per tre iniziative: o per iniziativa del pubblico ministero, qualora lo reputasse necessario prima di spiccare l'atto d'accusa; o per iniziativa dello stesso tribunale investito della causa, il quale trovasse nella qualità di deputato del generale Baratieri un ostacolo a proseguire; o per effetto di una eccezione che lo stesso deputato Baratieri proponesse al magistrato inve-

stito della giurisdizione della causa. Ma, finora questa domanda non è giunta; e quando dovesse giungere, ripeto, il Governo non avrà a far altro che trasmetterla immediatamente alla Camera, e la Camera l'esaminerà.

Ma se l'onorevole Imbriani desidera conoscere anche (giacchè è bene parlare chiaro perchè in questo modo ci si intende più facilmente) qual'è l'opinione del Governo intorno alla necessità o meno dell'autorizzazione della Camera per procedere contro il deputato Baratieri per i fatti, dei quali è imputato davanti ad un tribunale di guerra — io non esito a dire — senza pregiudicare menomamente il voto della Camera, la quale deve ritenersi sovrana nella valutazione di una prerogativa sua — non esito a dire, ripeto — che l'opinione del Governo è questa: che una tale autorizzazione non debba ritenersi necessaria. Non disconosco però che la questione è gravissima, posto che l'onorevole Imbriani e la Camera cercherebbero inutilmente nelle leggi una disposizione, la quale la risolvesse.

Una voce. E non ci potrebbe essere.

Costa, ministro di grazia e giustizia. E non ci potrebbe essere, come giustamente osserva un collega della Camera.

Imbriani. C'è l'articolo 45.

Costa, ministro di grazia e giustizia. È vero: ma tutta la questione si riduce a risolvere questo punto: se la garanzia stabilita dall'articolo 45 dello Statuto sia compatibile col l'esercizio della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra.

Ora, l'opinione del Governo è, che vi sia un'assoluta incompatibilità tra questa giurisdizione specialissima e la prerogativa spettante al deputato per i reati sottoposti alla giurisdizione dei tribunali penali ordinari, e fors'anco militari. E l'incompatibilità deriva da questo, che, se si dovesse ritenere necessaria l'autorizzazione a procedere contro il deputato accusato davanti ad un tribunale straordinario in tempo di guerra, l'esercizio della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra diventerebbe impossibile.

Sta bene quindi che il deputato debba ritenersi, in massima, coperto dalla garanzia stabilita dall'articolo 45 dello Statuto; ma quando il deputato è sul campo di battaglia, prevale in lui la qualità militare, che assorbe quella di deputato.

Ed io credo che, se l'onorevole Imbriani interpellasse tutti i militari che sono nella Ca-

mera, troverebbe che tutti preferirebbero andare a battersi sul campo dell'onore, allo star qui ad invocare le loro prerogative e le loro immunità.

La questione, però, io non lo nego, è nuova, e per quanto io so, non ha alcun precedente.

Quindi, pure affermando questo, che è un mio convincimento personale, ben posso ammetterne la discutibilità. Bensì ritengo che il giorno in cui la Camera avrà davanti a sé tale questione, riconoscerà che al di sopra delle prerogative del deputato, sta quel sentimento del dovere e dell'onore militare, che non può non prevalere in tutti coloro che si onorano di vestire la divisa militare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di rispondere all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Imbriani. Francamente ho trovato molto strana la teorica del ministro di grazia e giustizia. Egli ha detto: Non abbiamo precedenti in materia!

È vero; fortunatamente, di militari deputati tradotti dinanzi ad un Consiglio di guerra non avremmo che il precedente Ramorino, perchè Ramorino era deputato, quando avvennero i fatti, pei quali fu processato.

Però il generale Ramorino non fu tradotto dinanzi ad un Consiglio di guerra quando era deputato, perchè la Camera era stata sciolta con Decreto del 30 marzo 1849, quindi non si trovava ad essere deputato: questa guarentigia, non del deputato, signor ministro di grazia e giustizia, ma guarentigia della sovranità popolare, non lo ricopriva in quel momento.

Ora il generale Baratieri, in causa oggi, non era soltanto rivestito dell'ufficio di comandante delle forze militari, ma era anche governatore civile dell'Eritrea, carica questa che lo assimilava a ministro di Stato.

E adesso prima di entrare nella materia precisa sulla quale voglio intrattenere la Camera, fo una considerazione che mi pare necessaria. In ogni caso il generale Baratieri dovrebbe essere tradotto dinanzi all'Alta Corte di giustizia, non potrebbe mai essere tradotto innanzi ad una giurisdizione eccezionale, dinanzi alla quale, secondo il ministro guardasigilli, il suo successore avrebbe la facoltà di tradurlo, senza calcolare tante contingenze dell'animo umano, che renderebbero meno di tutti a ciò chiamato il suo successore e lo metterebbero

un poco in suspicione, diciamo così, in materia di questo genere.

Io non dico al ministro guardasigilli, il quale mi ha rivolto l'invito di chiedere il parere dei deputati militari, non dico che io questo parere voglia richiedere, perchè per diritto il parere va richiesto alla Camera dei deputati, signor guardasigilli.

In fine egli mi ha detto: ma sarebbe allora impossibile colpire un militare in guerra il quale sia deputato.

Questa considerazione però sapete a che cosa conduce? Non alla impossibilità di colpire il militare, ma alla incompatibilità dello ufficio di deputato con quello di militare; e tanto vi conduce, che nella legislazione francese non possono essere deputati che i militari in ritiro; quelli in attività di servizio no. E tanto io ed i miei amici siamo convinti della giustezza di questa disposizione che presenteremo presto un disegno di legge per affrontare appunto la questione della incompatibilità dei militari col mandato di legislatore. Ma allo stato attuale della nostra legislazione io non potrei trovare, signor guardasigilli, disposizioni in materia.

Soltanto a me basta lo Statuto fondamentale, articolo 45, il quale con le sue guarentigie deve coprire tutti gli investiti, indistintamente, del mandato di rappresentante della Nazione. Il ministro guardasigilli ha oggi con molta franchezza espresso il pensiero del Governo ed io me ne dolgo moltissimo. Spero però che la Camera dei deputati innanzi alla quale sarà certamente portata la questione, qualunque sia la violazione della legge che si vuol tentare, qualunque la giurisdizione a cui voglia assoggettarsi il generale Baratieri, la Camera troverà in sé l'energia per resistere alle opinioni, alle deliberazioni ed alle pressioni del potere esecutivo, mantenendo alti ed intatti quei diritti e quelle prerogative che dalla legge fondamentale dello Stato sono garantiti a tutti i rappresentanti della Nazione: ecco la mia risposta. (Bene! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole guardasigilli, desidera parlare ancora?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Comincio a sgombrare il terreno da una osservazione preliminare dell'onorevole Imbriani, il quale ha detto non trattarsi nel caso speciale, di un militare, ma del governatore civile dell'Eritrea; il quale, avendo qualità di

ministro, dovrebbe essere sottoposto all'Alta Corte di giustizia. Mi pare che egli muova da due supposizioni di fatti insussistenti, la prima supposizione che il governatore dell'Eritrea sia equiparato ad un ministro, cosa che non è nel nostro diritto; la seconda, che il Baratieri sia processato come governatore dell'Eritrea, mentre egli è processato come militare comandante le truppe dell'Eritrea durante la guerra ed in occasione di essa.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Costa, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Imbriani non vuol seguirmi nel terreno in cui ho posto la questione. Egli considera la condizione del deputato militare come quella di qualsiasi altro professionista che siede nella Camera. Se così fosse, sarebbe certamente vero che dovrebbe prevalere la qualità di deputato a qualunque altra qualità ufficiale di cui l'imputato fosse rivestito: ma il militare in tempo di guerra, non esercita una professione, bensì compie una missione che sta al disopra di ogni funzione pubblica, anche a quella di deputato, perchè tale missione si riassume nel nobilissimo ufficio della difesa della bandiera, dell'onore nazionale e della patria. Ed è quindi questa qualità prevalente di militare che deve essere tenuta di mira per giudicare se debba essere applicato o no l'articolo 45 dello Statuto. Ora, l'onorevole Imbriani, che conosce bene la disciplina militare, perchè ebbe l'onore di far parte dell'esercito, sa quanto vi sia di delicato e di difficile in questo congegno dell'organizzazione militare.

Imbriani. Perchè è incompatibile col mandato di deputato!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Questa è un'altra questione!

L'onorevole Imbriani dovrà convenire con me, che se prevalessero le sue teorie, la disciplina militare, la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, l'autorità di un generale in capo nella guerra guerreggiata, sarebbe distrutta; perchè mancherebbero i mezzi a chi ha la somma responsabilità delle operazioni di guerra di adempiere all'ufficio suo, se veramente egli potesse trovarsi davanti ad una prerogativa che sottrarrebbe il suo dipendente alla sua giurisdizione. Ora, che questo si possa ammettere, io assolutamente non credo.

Ma v'ha di più.

Supponete un deputato ufficiale dell'armata, che navigando in alto mare, abbia commesso tal fatto per cui cada sotto la sanzione della legge penale militare e sotto la giurisdizione dei Consigli di marina, dei Consigli straordinari di guerra, durante la navigazione. Ebbene; questa giurisdizione dovrebbe essere arrestata pel fatto che questo imputato ha, a favor suo, un articolo nello Statuto, il quale vieterebbe di portarlo davanti ai tribunali, senza l'autorizzazione della Camera? Io non lo credo.

Ma, osserva l'onorevole Imbriani, queste argomentazioni a che cosa conducono? Ad affermare, dice egli, la necessità di una legge d'incompatibilità tra le funzioni di deputato e quelle di militare.

Ora, io questo nè ammetto, nè escludo; può essere, che egli abbia ragione; può essere che occorra dichiarare, che il militare, in tempo di guerra, non possa vantare questa prerogativa dell'articolo 45 dello Statuto; e forse sarebbe bene dichiararlo: ma tutto ciò non toglie però che, allo stato delle cose — se davvero si vuole che la giurisdizione militare, in tempo di guerra, abbia efficacia — l'opinione che io ho espresso meriti, non dirò di essere senz'altro accolta o di essere posta assolutamente fuori di discussione, ma meriti di essere attentamente considerata. *(Bene!)*

Imbriani. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella può parlare soltanto per fatto personale; o a termini del regolamento, ha diritto di presentare una mozione.

Imbriani. Il ministro nemmeno aveva diritto di replicare, a termini del regolamento. *(Sì! sì!)*

Presidente. Il ministro ha sempre diritto di parlare.

L'articolo 66 dello Statuto...

Imbriani. Lo so, parla quando vuole. Dirò poche parole per fatto personale.

Anzitutto devo dire che mi conforta proprio l'animo lo affermare che è stata esclusa assolutamente l'imputazione di codardia verso un vecchio soldato italiano, che ha fatto parte della schiera dei Mille.

Mi è grato di dire che quest'accusa di codardia è stata esclusa pel soldato dei Mille, pel generale trentino Baratieri: egli non poteva essere un codardo.

E questo lo posso dire con coscienza, e con

tanta maggior serenità, in quanto che io ho combattuto la sua politica coloniale e glielo ho gridato di fronte quando sedeva su questi banchi.

Voci. Questo cosa c'entra col fatto personale?

Presidente. Onorevole Imbriani, si limiti al fatto personale.

Imbriani. Sta bene.

Io ho detto ed ho rilevato che, secondo le opinioni espresse dal ministro guardasigilli, diventava assolutamente, era assolutamente incompatibile l'ufficio di militare col mandato di deputato.

Il generale Baratieri difatti non è mai venuto in quest'Aula, non faceva il legislatore.

Presidente. Onorevole Imbriani, io non posso lasciarlo continuare.

Imbriani. Signor presidente, noi ci riserbiamo, dopo le dichiarazioni del ministro, di presentare una mozione in proposito, e la presenteremo oggi stesso al banco della Presidenza.

Noto altresì che è anche incompatibile il grado di comandante di forze e di principe. (*Rumori.*)

Presidente. Sta bene. Così è esaurita questa interrogazione.

Verrebbero ora le due interrogazioni dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro della marina, e quella dell'onorevole Sacchi al ministro dell'interno, ma non essendo presenti i ministri, saranno rimandate.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Giuliani, al ministro dei lavori pubblici, che è la seguente:

« Se non fosse opportuno disporre la sospensione, sia per pochi anni, di ulteriori concorsi, fino a quando non vengono sistemati gl'impiegati governativi straordinari addetti alle costruzioni delle ferrovie, i quali sono tuttora in servizio. E, data la necessità di doverli licenziare, perchè non si applicano loro disposizioni meno rigide e più umanitarie, come si è praticato in simili circostanze dagli altri Ministeri, e come lo stesso onorevole ministro ha praticato con altri impiegati appartenenti alla stessa sua Amministrazione. »

Un'altra interrogazione analoga al ministro dei lavori pubblici è quella dell'onorevole De Marinis così concepita:

« Circa gl'intendimenti del Governo (dopo la recente sentenza di Cassazione dell'11 aprile

1896 sulla interpretazione dell'articolo 82 del capitolato con le Società delle ferrovie) pel rispetto ai diritti del personale straordinario addetto alle costruzioni ferroviarie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere ai due interroganti.

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Giuliani mi rivolge una interrogazione la quale si può dividere in due parti.

La prima parte è questa:

« Se non fosse opportuno disporre la sospensione, sia pure per pochi anni, di ulteriori concorsi, fino a quando non vengono sistemati gl'impiegati governativi straordinari addetti alla costruzione delle ferrovie, i quali sono tuttora in servizio. »

A questa prima parte, ritengo di potere rispondere in modo da soddisfare l'onorevole interrogante. L'ultimo concorso a posti nel ruolo dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, ha avuto luogo nel settembre 1892. Da allora in poi non venne più aperto alcun concorso, e disgraziatamente non fu neppure più fatta alcuna promozione in quel personale, tantochè vi sono impiegati che da 10 anni non hanno avuta promozione alcuna.

In quanto ai concorsi per posti nel ruolo del personale del Genio civile, io posso dire all'onorevole interrogante, che era bensì stato indetto un concorso dall'illustre mio predecessore, ma venne da me revocato appunto perchè si intenda che tutti i posti che rimangono vacanti, siano conferiti agli ingegneri del Genio civile che sono attualmente in disponibilità, e che, giusta l'ultima legge, hanno l'affidamento di essere ammessi nel ruolo mano mano che si vanno facendo dei posti vacanti.

Quindi per questa prima parte dell'interrogazione io spero che l'onorevole interrogante trovi nella mia risposta la conferma di un suo desiderio.

Disgraziatamente questa mia risposta non soddisferà gli impiegati straordinari perchè, appunto non facendosi concorsi, essi non possono sperare di rientrare nel ruolo, mentre se si facessero concorsi, avrebbero diritto di adire al concorso quelli di essi che non abbiano l'età di 45 anni.

La seconda parte della sua interrogazione è questa:

« E data la necessità di doverli licenziare (questi impiegati straordinari addetti alle

costruzioni ferroviarie) perchè non si applicano loro disposizioni meno rigide e più umanitarie, come si è praticato in simili circostanze dagli altri Ministeri, e come lo stesso onorevole ministro ha praticato con altri impiegati appartenenti alla stessa sua amministrazione. »

Anche a questa seconda parte, io credo che potrò rispondere in modo da soddisfare l'onorevole interrogante.

L'indennità di buon'uscita, che viene assegnata agli impiegati straordinari delle ferrovie, supera quella che si dà agli altri personali che appartengono all'amministrazione dei lavori pubblici.

E invero agli impiegati straordinari addetti alle costruzioni ferroviarie la indennità è liquidata in ragione di un mese per ogni biennio di servizio continuativo, sicchè essi vengono a ricevere una somma non spregievole la quale sovente sale a duemila ed anche tremila lire.

Invece per gli impiegati degli altri rami del Ministero dei lavori pubblici la indennità di buona uscita è ragguagliata ad un mese di assegno per ogni quadriennio di servizio.

Si è anche accennato dall'onorevole interrogante al trattamento fatto agli impiegati straordinari di altre amministrazioni. Ora io mi ricordo di aver dovuto assistere al licenziamento del personale del macinato, che aveva con molta cura cercato di costituire; ebbene a questo personale del macinato fu assegnata questa indennità: 3 mesi di soldo, se l'impiegato aveva 5 anni di servizio; 2 mesi di soldo se aveva meno di 5 anni di servizio.

Quindi anche rispetto a questi infelici del macinato, gli impiegati straordinari dei lavori pubblici sono trattati meglio, o almeno meno meschinamente.

Credo che anche le Società ferroviarie, quando sono obbligate a licenziare del personale, fanno un trattamento che non è molto migliore di quello che facciamo noi. Mi risulterebbe che esse danno un mese d'assegno ogni 2 anni di servizio.

Oltre a ciò la Camera sa che agli impiegati straordinari ferroviari si danno anche degli assegni continuativi, oltre agli assegni di buonuscita; e che nel bilancio del corrente esercizio si trova iscritta la somma di lire 60,000 per assegni continuativi a questi bene-

meriti impiegati, dei quali alcuni hanno servito 15 e 20 anni lodevolmente.

Un decreto ministeriale regola la distribuzione di questi assegni continuativi. Spero che la Camera consentirà che negli esercizi avvenire sia mantenuto il predetto fondo di 60,000 lire.

Dopo di aver così risposto all'interrogazione dell'onorevole Giuliani; mi resta ora a rispondere a quella dell'onorevole De Marinis.

L'interrogazione dell'onorevole De Marinis è questa: circa gl'intendimenti del Governo (dopo la recente sentenza di Cassazione del 30 aprile 1896 sulla interpretazione dell'articolo 82 del capitolato con le Società delle ferrovie) pel rispetto ai diritti del personale straordinario addetto alle costruzioni ferroviarie. »

Io ho qui la sentenza che uno degli infelici licenziati mi ha prodotta. Ora questa sentenza, che è della Corte di cassazione di Roma, mi sembra abbia risolto questo solo punto di diritto.

Pare che si disputasse circa l'applicazione dell'articolo 82 del capitolato agli addetti ai lavori ed agli addetti agli studi per le costruzioni ferroviarie; ossia pare che si sostenesse che le Società non avessero obbligo di accordare il trattamento dell'articolo 82 a quelli i quali erano, quando passarono alle Compagnie, addetti agli studi.

Questa sentenza di Corte di Cassazione risolve il dubbio stabilendo, che non è lecito distinguere fra quelli che erano addetti agli studi e quelli che erano addetti alle costruzioni; per cui le Società hanno l'obbligo di osservare l'articolo 82 sia rispetto agli uni che agli altri.

Questo punto rimane così deciso. Ma la questione di merito non è risolta da questa sentenza e codesti infelici sono stati rinviati alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese.

Ora finchè una sentenza della Corte competente non sia intervenuta in modo definitivo, io debbo rispondere all'onorevole interrogante che nessun provvedimento è lecito a me di prendere.

Posso assicurare che, quando si avrà la sentenza definitiva, io procurerò che la sentenza stessa sia osservata, e curerò affinché le Società osservino il dispositivo della sentenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani.

Giuliani. È pressochè il caso di dire: *dum Romae consulitur Saguntum expugnatur!* La mia interrogazione fu presentata nel 24 dicembre 1895, e decadde, insieme alle altre, per il mutamento del Ministero; poscia fu ripresentata nel 28 decorso aprile. Frattanto sono stati licenziati altri straordinari, mentre questo Corpo di benemeriti funzionari era stato istituito prima del 1860, con organi a sè e con regolamento proprio. Il compianto onorevole Baccarini, così competente nella materia, qui dentro disse: « che il Governo ed il Parlamento avevano il sacrosanto dovere di interessarsi con affetto paterno di questi benemeriti funzionari che hanno reso all'Amministrazione segnalati servizi con lode e scrupolosa onestà. »

Ed in altra circostanza ebbe a dire: « licenziare il personale straordinario sarebbe atto d'insigne malafede di cui mi rifiuto di ritenere capaci e Governo e Società. »

Eppure, come la Parca recide senza pietà, così il Governo fu inesorabile verso questi poveri paria degli straordinari. E non valsero nulla tutti i precedenti e nemmeno la mozione presentata dall'onorevole Brunicardi, a nome anche di altri trentatré deputati, nella seduta del 13 maggio 1891, con la quale si invitava il Governo: « a provvedere ai bisogni di personale nei servizi dei diversi Ministeri, dando la preferenza agli impiegati straordinari, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, che fossero stati esuberanti pei bisogni del servizio, anzichè assumerne del nuovo. »

Questa mozione fu accolta dall'onorevole Di Rudini, allora come adesso presidente del Consiglio dei ministri; e l'onorevole Branca, allora ministro dei lavori pubblici, ora delle finanze, disse che aveva già pensato a collocare in pianta stabile gli straordinari.

Nè si è tenuto in alcun conto l'articolo 82 delle convenzioni il quale dice: « compiuti i lavori, gli impiegati straordinari che avranno prestato lodevole servizio saranno preferiti per i posti di prima nomina, resi necessari dall'apertura delle nuove linee.

Nè si fa alcun conto della recente sentenza della Cassazione romana dell'aprile ultimo, con la quale si è resa la giustizia da tanto tempo reclamata.

Nè conta per nulla la stampa di ogni co-

lore che alza la sua voce in favore di tanti disgraziati.

Ora io dimando: ma è veramente impossibile conciliare l'interesse dello Stato con quello degli impiegati? Perchè alcuni di questi non vengono ceduti alle Società che dovranno costruire quelle poche linee di cui parla la convenzione ultima presentata proprio da Lei, onorevole Perazzi?

Presidente. Onorevole Giuliani, i cinque minuti sono trascorsi.

Giuliani. È una questione assai grave, signor presidente.

Perchè pel concorso di alcuni posti di vice-segretario banditi testè dal Ministero dei lavori pubblici non si sono tenuti presenti gli straordinari e non si sono collocati a preferenza di altri?

Perchè nemmeno l'Istituto topografico di Firenze li tenne presenti?

Ora che il numero di essi è ridotto ai minimi termini, il problema potrebbe trovar più facile risoluzione, con un trattamento adeguato al lungo ed onorato servizio prestato da costesti benemeriti funzionari; giacchè fu un vero insulto dare ad alcuni di essi una buona uscita che corrisponde a 5 o 6 lire mensili per ogni anno di stipendio!

E le 60 mila lire stanziato nel bilancio dei lavori pubblici? (*Rumori*).

Presidente. Ha finito, onorevole Giuliani?

Giuliani. Siccome l'onorevole presidente mi richiama...

Presidente. È il regolamento!

Giuliani. ...io concludo. E poichè ho detto che tutta la stampa si commosse, leggerò semplicemente un articolo della diffusa *Tribuna*:

« È nota la strage di impiegati ordinari e straordinari fatta dal Ministero dei lavori pubblici. Il ministro Saracco licenziò parecchie centinaia di straordinari, molti di questi valentissimi, che avevano 10, 15 e 20 anni di servizio. Altri se ne stanno licenziando ancora adesso e sono tutti delle costruzioni ferroviarie. Ebbene: è stato presentato alla Camera il progetto di legge (Perazzi) n. 193 per « Convenzioni colle Società esercenti Adriatica e Mediterranea, pel compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Avezzano-Rocca-secca, Salerno-Sanseverino, » ma non un articolo, un patto, una parola che stabiliscano il passaggio anche di un piccolo numero di impiegati straordinari, dal Governo alle Società

per quelle linee! Invece il Governo risolve ogni impegno con quegli impiegati, licenziandoli!

« Eppure non sono molti anni che si discussero le Convenzioni ferroviarie, e si ricordano benissimo le promesse fatte in Parlamento per garantire in qualche modo il personale straordinario.

« L'articolo 79 del Capitolato delle Convenzioni dice: « Il Governo avrà facoltà di affidare al concessionario, in base ai progetti debitamente approvati, la costruzione di nuove linee o la continuazione di quelle intraprese... ecc. »

« E l'articolo 82 prevede il passaggio del personale per tali costruzioni dal Governo alle Società e fa obbligo alle Società stesse di accettare quel personale e prescrive anche: « Compiuti i lavori, gli impiegati straordinari che avranno prestato lodevole servizio, saranno preferiti per i posti di prima nomina, resi necessari dall'apertura di nuove linee... ecc. »

« Invece al Ministero dei lavori pubblici si licenziano gli straordinari, si fanno dei buoni contratti colle Società esercenti, affidando loro delle nuove costruzioni e non si mette alcuna condizione che richiami le Società all'osservanza del suddetto articolo 82. È giusto, è umano tutto ciò? E volete sapere perchè questa condizione non fu messa? Perchè le Società esercenti hanno dichiarato di non voler affatto che se ne parlasse in queste Convenzioni! Ossia chi comanda sono le Società e il Governo è supino. »

Presidente. Onorevole collega, io non posso lasciarlo continuare.

Giuliani. Io dunque non posso, mio malgrado, dichiararmi soddisfatto.

Attendo che il ministro provveda; se non provvederà sarò costretto di presentare una interpellanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Marinis. Veda di esser breve.

De Marinis. Ringrazio l'onorevole ministro che si è degnato di rispondere nella seduta odierna alla mia interrogazione. Io sono stato spinto a muovere questa da due fatti: il primo è che la Società Mediterranea seguita a licenziare il personale straordinario addetto alle costruzioni ferroviarie. Sicchè noi da più tempo assistiamo allo spettacolo doloroso d'impiegati licenziati dopo molti anni

di servizio e abbandonati nelle più tristi condizioni economiche, specialmente perchè, a cagione della età avanzata, la maggior parte di quei funzionari non è più in condizione di trovare lavoro. Basta ricordare gl'ingegneri Roncalli e Riberti licenziati dopo 34 anni di servizio e l'assistente Becchio Domenico dopo 37 anni.

L'altro fatto che mi ha spinto a questa interrogazione è la sentenza della Corte di Cassazione dell'11 aprile 1896 pronunciata a Sezioni unite la quale ha interpretato anche una volta, l'articolo 82 del capitolato con le Società delle ferrovie, annesso alla legge del 27 aprile 1885, a favore del personale ferroviario.

L'onorevole ministro mi ha risposto, che tale sentenza non è definitiva; ma io gli faccio osservare che, per quella parte che riguarda la tesi che io sostengo, essa è assolutamente definitiva, perchè la Cassazione di Roma rinviò la causa innanzi ad altra Corte d'appello, solamente perchè questa pronunziò in merito, uniformandosi però al principio sancito dalla Cassazione stessa.

Abbiamo in ogni modo precedenti sentenze delle Corti d'appello e delle Corti di Cassazione le quali interpretano l'articolo 82 a beneficio del personale straordinario ferroviario. Abbiamo una decisione del Consiglio di Stato che ha interpretato l'articolo 82 a favore del personale straordinario ferroviario. Abbiamo la decisione del Consiglio arbitrale del 1893 pur essa favorevole a questo personale: che cosa si vuole di più? Ora la Cassazione di Roma, a Sezioni unite, ha allargato ancora l'articolo 82, attuandolo a beneficio anche del personale addetto agli studii.

Il Governo non può disinteressarsi di tale questione, perchè la intenzione delle parti nello stabilire l'articolo 82 del capitolato suddetto fu che gli impiegati straordinari non debbono essere rilasciati all'arbitrio ed alla privata speculazione di una Società sfruttatrice, avida di milioni, ma debbono avere l'appoggio del Governo. Con l'articolo 82 il Governo ha voluto assicurare la posizione avvenire del personale con una stipulazione a favore di un terzo a forma dell'articolo 1128 del Codice Civile.

Non insisterò in questo argomento, perchè forse, d'accordo con altri colleghi della Camera, presenterò una speciale mozione. Nondimeno non posso fare a meno di ricordare,

come il Governo sia impegnato da precedenti deliberazioni della Camera.

Per brevità non ricorderò gli impegni che assunse il ministro Genala, nè ricorderò la relazione della Commissione che ha riferito sulla legge delle convenzioni ferroviarie; ma mi permetto di ricordare che nella tornata del 13 maggio 1889 la Camera ha approvato all'unanimità la seguente mozione:

« La Camera, confidando che il Governo del Re eseguirà e farà eseguire dalle Società ferroviarie l'articolo 82 del capitolato annesso alla legge 27 aprile 1885 pel personale straordinario; confidando soprattutto che il Governo eseguirà e farà eseguire detto articolo secondo gli intendimenti, con cui fu proposto e spiegato dal Governo stesso e dalla Giunta parlamentare, e quindi anche nel preciso senso, in cui fu votato dalla Camera nella tornata del 3 febbraio 1885; passa all'ordine del giorno. »

Questa mozione fu accettata dal ministro Finali, il quale finì il suo discorso dicendo: « il Governo s'impegna di fare eseguire gli obblighi delle Società con i mezzi che gli consentono le leggi. »

Ha adempiuto a ciò il Governo? Niente affatto. Nessun ministro dei lavori pubblici ha fatto mai rispettare l'articolo 82 dalle società ferroviarie; anzi si è visto qualche cosa di più: che, cioè, per opera del Governo, le Società hanno avuto ragione contro gli impiegati straordinari e quindi abbiamo visto che l'ex ministro dei lavori pubblici, onorevole Saracco, ha poco fa concluso tre convenzioni con le Società ferroviarie, senza che in esse si faccia parola del personale straordinario.

Inoltre, in una recente lite, gli avvocati del Governo si sono resi solidali con la difesa delle Società ferroviarie.

Il Governo poi non ha nemmeno fatto rispettare l'articolo 103 del capitolato, il quale faceva obbligo alle Società ferroviarie di presentare l'organico degli impiegati.

Ma vi è qualche cosa di più. Se fossi avido di scandali, potrei dimostrare come lo Ispettorato ferroviario governativo, anziché fare gli interessi del personale straordinario, o copertamente o palesemente ha fatto sempre gli interessi delle Società ferroviarie a danno del personale.

Io mi auguro che il contratto con le Società esercenti le ferrovie sarà denunziato e

allora si potrà ritornare sulla questione. Ma prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di considerare che urge di provvedere pel momento perchè sono appena pochi giorni che sono stati licenziati degli impiegati e fra pochi giorni ne saranno licenziati degli altri.

Io, intanto, mi riservo di presentare, d'accordo con altri colleghi della Camera, una speciale mozione e mi auguro che questi fatti valgano a dimostrare agli impiegati ferroviari che, fino a quando essi non saranno uniti, concordi e organizzati in una sola coscienza, non vedranno mai rispettati i loro diritti, nè dal Governo, nè dalle Società.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Merello per aggregazione del comune di Escalaplano alla Pretura di San Nicolò Gerrei. (Vedi tornata 30 aprile p. p.).

L'onorevole Merello ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

Merello. Il comune di Escalaplano, per effetto della legge del 1891, fu mantenuto aggregato al Mandamento di Seni, malgrado il parere contrario della Commissione centrale che preavvisava sulle circoscrizioni pretoriali e il voto del Consiglio provinciale.

Se anche non si fosse voluto tener conto dei voti ripetutamente fatti da quel Comune per essere aggregato a San Nicolò Gerrei, si doveva almeno tener conto delle distanze.

Infatti Escalaplano dista da Seni 38 chilometri, mentre non ne dista che soli 24 da San Nicolò Gerrei.

Inoltre sono facili le comunicazioni tra Escalaplano e San Nicolò Gerrei, mentre sono più difficili quelle con Seni perchè si devono praticare strade disagiati.

L'aggregazione di Escalaplano a San Nicolò Gerrei porterà vantaggio all'erario per il risparmio delle indennità da pagare ai testi che devono deporre in cause penali.

Spero siano sufficienti queste poche considerazioni perchè la Camera accolga favorevolmente la mia proposta di legge.

Presidente. Onorevole guardasigilli, accetta che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Merello?

Costa, ministro guardasigilli. Non ho nessuna

difficoltà affinché la Camera la prenda in considerazione.

Presidente. Chi intende che sia presa in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Merello è pregato di alzarsi.

(La Camera la prende in considerazione).

Si differisce lo svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Ora verrebbe lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Fulci Nicolò. Però, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, facendomi sapere che non può oggi assistere alla seduta, chiedo all'onorevole Fulci se sia disposto a rimandarne a domani lo svolgimento.

Fulci Nicolò. Io comprendo benissimo che altre cure tratterranno oggi altrove l'onorevole presidente del Consiglio, e non ho difficoltà di rimandare a domani lo svolgimento della mia proposta; però esprimerei il desiderio che, se anche domani il presidente del Consiglio fosse impedito, volesse delegare il sotto-segretario di Stato per l'interno.

Presidente. Terrò conto del suo desiderio.

Approvazione di due disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento. Però prego la Camera di voler consentire che si passi prima alla discussione dei disegni di legge portanti i numeri 9 e 10 nell'ordine del giorno, i quali non daranno luogo a discussione.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Si dia lettura del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 140,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana nel porto di Genova; ed approvazione di riduzioni per una somma corrispondente sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo. »

Lucifero, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 223-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 140,000 per il saldo della spesa relativa alla costruzione dei locali ad uso del servizio doganale nel porto di Genova. »

« La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96 ad un capitolo speciale con la denominazione: « Liquidazione finale delle spese dipendenti dai lavori di costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale, in seguito all'ampliamento e alla sistemazione del porto di Genova. »

(È approvato).

« Art. 2. A compenso della predetta maggiore spesa sono approvate le seguenti riduzioni sui capitoli sottoindicati dello stato di previsione medesimo:

Capitolo 82	L. 72,000
> 85	> 16,000
< 90	> 11,000
> 93	> 5,000
> 100	> 28,000
> 184	> 8,000
	Totale L. 140,000

(È approvato).

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 226: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1895-96.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 226-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. *(Pausa).*

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 4,855,600 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Si dia lettura della tabella richiamata in questo articolo.

Lucifero, segretario, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 9. Stati maggiori e ispettorati	L.	175,400
Capitolo 10. Corpi di fanteria »		2,824,300
Capitolo 12. Armi di artiglieria e genio. »		275,500
Capitolo 14. Corpo invalidi e veterani. »		43,800
Capitolo 15. Corpo e servizio sanitario. »		52,800
Capitolo 20. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena »		52,900
Capitolo 24. Assegni agli ufficiali in aspettativa e in disponibilità e agli ufficiali in posizione ausiliaria. »		82,500
Capitolo 25. Indennità di viaggio e spese di trasporto . . . »		221,900
Capitolo 31. Rimonta e spese pei depositi d'allevamento cavalli. »		126,500
Capitolo 32. Materiali e stabilimenti d'artiglieria »		661,000
Capitolo 33. Materiale e lavori del genio militare »		339,000
Totale L.		4,855,600

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 11. Corpi di cavalleria	L.	117,700
Capitolo 13. Carabinieri reali »		853,500
Capitolo 17. Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali. . »		197,700
Capitolo 19. Scuole militari complementari »		121,100
Capitolo 27. Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . »		2,715,600
Capitolo 28. Foraggi ai cavalli dell'esercito »		850,000
Totale L.		4,855,600

Presidente. Pongo a partito l'articolo 1 con l'annessa tabella.

(È approvato).

« Art. 2. L'assegno di primo corredo per ogni uomo della classe 1873 richiamato il 20 dicembre 1895 è determinato in lire 40. »

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge approvati nella tornata dell'altro ieri e dei due testè approvati per alzata e seduta.

Si faccia la chiama.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Riprendesi la discussione del disegno di legge per gl'infortunii sul lavoro.

Presidente. Lasceremo le urne aperte, ed intanto procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: degli infortuni sul lavoro.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 10.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. La discussione, ieri, si arrestò sull'articolo 10; e confesso che in me pure l'articolo 10 ha fatto sorgere assai gravi dubbi che io mi propongo, molto compendiosamente, di sottoporre all'esame della Camera, dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

Il più grave fra quei dubbi è quello appunto su cui, ieri, ha insistito l'onorevole Berenini, che mi duole di non veder presente, con un'abilità e con un'efficacia che non mi fecero meraviglia, perchè in lui consuete. Su alcune delle premesse, che, ripeto, così efficacemente l'onorevole Berenini ha esposte portando la discussione sopra un terreno su cui tutti facilmente possiamo discutere; su alcune premesse sue io assai volentieri, e assai facilmente convengo; e convengo innanzi tutto in ciò che egli ha detto, affermando che non è questa una legge di beneficenza che noi diamo agli operai, ma una legge di giustizia.

Convengo, e già ampiamente lo dissi nella discussione generale, convengo che a base giuridica di questa legge stia quella nuova dottrina del rischio professionale, la quale è, se così posso esprimermi, il fiore più bello di quei sentimenti di crescente solidarietà e fratellanza umana che devono definitivamente trovare anche la loro esplicazione giuridica.

Ma se in ciò convengo, non convengo nelle conclusioni che da queste premesse l'onorevole Berenini ha dedotte, a giustificazione del suo emendamento, il quale conclude col chiedere che generalmente la misura delle indennità sia fissata su per giù nella misura delle indennità che oggi, in caso di accertata colpa, i tribunali, in base al vigente diritto comune, attribuiscono a chi il danno occasionò.

Ma appunto perchè io mi trovo concorde con lui nelle sue sagaci osservazioni sul fondamento giuridico di questa legge, ne deduco differenti conseguenze. Imperocchè, se, allorché, in base al diritto attuale, noi poniamo come fondamento essenziale l'obbligo di risarcire, ben giusto è che chi col fatto un danno occasiona, integralmente lo risarcisca, quando invece (ed in ciò siamo d'accordo l'onorevole Berenini ed io e tutti qua dentro) poniamo a base di questa legge un nuovo principio giuridico economico e sociale, che è quello del rischio professionale, con ciò trasformiamo la base del risarcimento o dell'indennità, che non è più quello della colpa. Concependo il rischio professionale come, direi, uno degli elementi dell'impresa, il quale entra a formar parte degli elementi del costo di produzione, un nuovo e fondamentale criterio dobbiamo assumere anche per la determinazione della misura dell'indennità, e cioè appunto la potenzialità dell'impresa o dell'industria a sostenere l'indennità medesima.

Come ben si comprende, è terreno assai incerto e che non si presta facilmente ad una concorde risoluzione.

Ma io credo proprio di non esagerare, e credo che anche l'onorevole Berenini infine con me facilmente converrà nel ritenere, che la indennità completa sostenuta dall'industria nelle nostre condizioni attuali, quando soprattutto si rifletta che le industrie sulle quali più gravemente peserà questa legge sono proprio quelle che in Italia son meno fiorenti; onde il porre a carico loro l'obbligo di risarcire nell'intera ed ampia misura del diritto vigente tutti gli infortuni derivanti dal lavoro, sarebbe porre sopra di esse tale onere che sopportar non potrebbero.

E si badi che noi ben difficilmente tutelaremmo l'interesse degli operai, se credessimo di giovare ad essi coll'aggravare eccessivamente ed oltre le forze sue la industria. Noi faremmo, se il paragone è lecito, come quei fanciulli i quali per dispetto spez-

zano i loro giocattoli. Imperocchè l'industria, il capitale e il lavoro sono, se posso dire così, come il paralitico e lo zoppo della favola, i quali hanno bisogno inevitabile l'uno dell'altro, e l'uno all'altro sono indissolubilmente legati, e soltanto da una comunanza di patimenti e di gioie essi possono sperare la reciproca loro prosperità.

Le leggi economiche son leggi inflessibili, e quando noi vogliamo imporre all'industria tale onere che oltrepassi quei margini che sotto la stretta ferrea della concorrenza ad essi rimangono, sia nel lucro dell'impresario o dell'industriale, sia nella possibilità di aumentare il prezzo della produzione, inevitabilmente, per una fatale ripercussione economica, esso si risolve in una diminuzione di salario degli operai.

Per questa ragione dunque io dico che a me pare assolutamente impossibile di porre come misura dell'indennità quella ampia e completa che la legge vigente assicura; e per un'altra considerazione ancora, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e dell'amico mio personale Berenini; che, cioè, in questi casi, ossia nei casi di caso fortuito ed anche in quelli di colpa lieve o grave dell'operaio, il completo risarcimento del danno o l'intera indennità sarebbe quasi un incentivo alla imprudenza ed un premio all'imprudenza medesima.

Noi non dobbiamo creare una condizione di cose la quale possa stabilire un interesse nell'operaio a provocare un infortunio od a simulare un'infermità...

Agnini. Già, l'interesse di farsi tagliare le gambe da una macchina!

Fusinato. Ma non mi pare che sia la Camera il posto più opportuno per fare della retorica! (*Rumori all'estrema sinistra*).

Ferri. La fate voi la retorica!

È curioso questo imputare sempre a noi di fare della retorica, mentre è lui che la fa!

Presidente. Onorevole Ferri, non interrompa. Chieda di parlare, se lo crede.

Fusinato. Onorevole presidente, noi discutevamo sopra un terreno su cui l'onorevole Berenini ieri aveva con molta moderazione e con molta abilità portata la questione, e sul quale possiamo tutti trovarci d'accordo; ed a me duole che a forza si voglia da questo terreno portar fuori la questione medesima.

Io affermava ed affermo dunque che ogni au-

mento eccessivo nella misura dell'indennità apporta aumento di infortuni.

E potrei citare molte statistiche e ne cito una sola assai persuasiva; la quale racconta come in una Cassa di minatori tedeschi, l'indennità di malattia fosse nel 1883 di pfenning 83 al giorno. Nell'85 fu portata a 116 pfenning. Senza che mutassero le altre condizioni, il numero dei giorni di malattia crebbe da 33,134 a 45,576, e il totale delle indennità da 27,863 a 51,807 marchi.

Del resto questo è un punto secondario della questione.

Più grave è l'altro punto, con uguale abilità accennato ieri dall'onorevole Berenini, e che veramente merita tutta l'attenzione della Camera; quello cioè della opportunità di far risorgere piena la responsabilità civile, e quindi l'obbligo dell'intero risarcimento, allora quando si tratta di colpa grave o di dolo.

Ripeto, la questione è veramente grave. In verità forse ormai può apparire superfluo di largamente discuterla qui nella Camera, perchè essa è ormai antica, e ben nota nella storia di questo disegno di legge; e nell'altro ramo del Parlamento ha dato occasione a molti interessanti ed alti dibattiti.

Una cosa sola preme a me di osservare, perchè la Camera non possa essere impressionata dalla maniera come la questione può essere presentata; ed è che non è già vero che secondo il testo di legge che noi discutiamo in nessun caso questa colpa grave del padrone risorga, ma anzi v'è intero l'obbligo di riparare intero il danno allorchè questo avvenga o per dolo o per il solo caso pratico di colpa grave, che è quello in cui l'industriale abbia violato i regolamenti ad esso imposti. Non solo quindi nei casi di dolo, ma anche nei casi di colpa grave, derivanti dall'infrazione dei regolamenti preventivi, secondo l'articolo 23 del testo di legge che noi discutiamo, la colpa grave, con tutte le sue conseguenze giuridiche ed economiche, risorge intera e piena a carico di chi quei regolamenti violò, di chi quella colpa grave commise, e con essa risorge tutt'intero l'obbligo di risarcire l'indennità nella misura stabilita dalle leggi civili vigenti. E, ripeto, questo è davvero il caso pratico della colpa grave; qualunque altra indagine di colpa al di fuori di essa ci involgerebbe in discussioni giudiziarie gravissime, probabilmente insolubili,

a danno di quello che è, ripeto, nel mio pensiero, uno dei precipui scopi che questa legge si propone di raggiungere, cioè lo scopo di evitare le contese giudiziarie nell'interesse degli uni come degli altri.

E badino coloro che pensano diversamente da me che, posto il principio che essi vogliono porre, cioè il principio che allorquando di colpa si parla, non più di una assicurazione obbligatoria si deve parlare o d'indennità stabilita in quella misura, ma di diritto civile e di comune responsabilità; badino coloro, dico, e badi soprattutto l'onorevole Bonacci, che a ben più grave conseguenza questa loro premessa li condurrà, imperocchè essi inevitabilmente si troveranno costretti di ammettere l'esclusione della legge attuale nei beneficii suoi, anche quando di colpa grave dell'operaio si tratti; imperocchè io non caprei dove essi possano trovare il fondamento giuridico per ammettere la cessazione degli effetti della legge attuale allorquando si tratta di colpa del padrone e dove vogliano invece e possano trovare il fondamento giuridico per mantenere l'impero dei principi, dirò così, economico-sociali, di fronte a quelli giuridici, della legge attuale, quando di colpa degli operai si tratti.

Or ciò condurrebbe a conseguenze contrarie, almeno al pensiero mio; imperocchè nella colpa, sia anche grave, dell'operaio che per la continua abitudine del lavoro abbandona ogni ocularità nel pericolo, io vedo uno di quegli elementi che rientrano come gli altri nel concetto della responsabilità dell'industria, e ricadono quindi nella circoscrizione giuridica, mi si permetta la frase, del rischio professionale.

Per questa ragione adunque io ritengo che l'emendamento dell'onorevole Berenini non possa essere accettato.

Riconosco però, e ben volentieri mi unisco alla preghiera che egli rivolge al ministro ed alla Commissione, riconosco con lui, dico, che la misura dell'indennità, come viene stabilita nel presente disegno di legge, apparisce alquanto bassa; e se io potrei accontentarmi della misura della indennità, benchè inferiore a quella anche in questa materia stabilita nelle leggi austriache e germaniche (nè si dica che le leggi austriache e germaniche pagano l'indennità assai più tardi che le nostre, perchè in quelle, come tutti sanno, vi è per i primi periodi d'infortunio la legge

per le assicurazioni obbligatorie, contro le malattie che provvede) se dunque, dico, io posso consentire nella indennità e nella misura sua per i casi di inabilità temporanea, troppo debole mi pare la misura della indennità stessa, nel caso di morte specialmente, ed ancora più pel caso di inabilità permanente, assoluta, in cui la indennità viene fissata in cinque salari annui; proporzione la quale, se io, non forte in matematica, ho ben fatto i conti, si ridurrebbe ad una rendita di circa un quarto del salario attuale; ed io questa differenza fatta tra il caso di inabilità temporanea e quello di inabilità permanente, con così grande differenza nella misura della indennità stessa, non potrei comprendere, nè potrei approvare.

E, ripeto, molto vivamente io rivolgo al ministro ed alla Commissione preghiera, perchè, esaminando queste considerazioni nostre, vedano se non sia opportuno, se non sia equo, se non sia giusto di elevare alquanto la misura della indennità, specialmente in tali casi.

E non è soltanto la questione della misura della indennità, ma anche quella del modo della indennità medesima (un argomento su cui non ho sentito ancora dir nulla) che molto mi preoccupa; e cioè mentre il modo della indennità viene stabilito solo per il caso di inabilità temporanea parziale nel pagamento di una somma giornaliera, negli altri casi il modo di pagamento di tale indennità viene stabilito nella consegna di un capitale, una volta tanto.

Ora se questo modo di pagamento io lo posso comprendere nel sistema della responsabilità civile, dove la possibilità del fallimento dell'industriale, dove la possibilità della dissoluzione dell'impresa rende necessaria la immediata liquidazione dell'obbligo dell'indennità, altrettanto non vedo necessario nel sistema della assicurazione obbligatoria, dove la sicurezza dell'istituto garantisce la continuità del pagamento.

Io comprendo ciò che si può dire in favore del sistema che il Governo e la Commissione propongono; e cioè che un capitale dato una volta tanto rappresenta un aiuto transitorio, ma energico, il quale può aiutare l'operaio colpito dall'infortunio, e la famiglia sua, ad incanalare, se così posso dire, in un altro indirizzo l'attività sua. Ma purtroppo io temo che questa sia la parola della teoria

e che la parola della pratica sia diversa. Io temo che l'imprevidenza della classe operaia da noi, come dovunque, ma da noi forse più che altrove, sia tale da costituire una tentazione troppo grave per l'operaio di utilizzare immediatamente ed in breve tempo *distruggere* la somma che in una volta soltanto ad esso venga dato; ed allora tutte quelle ragioni evidenti che ovunque hanno fatto sì che il pagamento dei salari consista in una somma pagata a brevi periodi, qui pure pare che concordino per condurci alla conclusione medesima; inquantochè la indennità non è altro che la sostituzione, in misura ridotta, del salario che per l'infortunio l'operaio più non può percepire.

Per queste ragioni, eccettuato il caso di morte, in cui la necessità di provvedere più intensamente, se così posso dire, alla educazione dei figli può suggerire l'opportunità della consegna della indennità in una sola volta, per tutti gli altri casi io riterrei preferibile, per ragioni di moralità e di previdenza, di stabilire come regola costante quella della consegna di una somma giornaliera.

Dopo ciò soltanto due punti meno importanti io voglio sottoporre ancora alla considerazione della Camera.

Un dubbio a me è sorto nel leggere l'articolo 10; ed è questo: nel sistema di assicurazione libera, come ognuno sa, uno degli argomenti più disputati è quello se l'azione contro l'istituto assicuratore appartenga all'operaio o al padrone che assicura. Il caso, dico, è assai disputato nella giurisprudenza: e spesso, anzi, il padrone stipula l'obbligo della consegna delle indennità nelle mani sue: il che certamente sarebbe contrario a tutti i principi che ispirano le nostre leggi. Ora io non dubito che, nello spirito della legge che discutiamo e nell'intenzione di chi la fa, vi sia che l'azione per ottenere l'indennità spetta soltanto all'operaio, esclusa ogni ingerenza del padrone. Ma appunto ad evitare ogni possibile inconveniente o dubbio d'interpretazione, male non mi parrebbe che questo fosse espressamente detto nella formola dell'articolo stesso.

Ed un'altra considerazione, che forse non è molto importante, ma che può trovare il suo posto in una legge la quale, checchè altri abbia detto, anche dal punto di vista giuridico, nella sua formulazione tecnica, mi sembra assai buona, è questa. La legge determina le persone

alle quali, in caso di morte, l'indennità debba essere devoluta, e stabilisce l'ordine e la chiamata di queste persone secondo i criteri della vocazione ereditaria. Ora questo, che è pure affermato nella seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Berenini, parmi, mi si permetta la frase, una inconseguenza giuridica; parmi, dirò meglio, una falsificazione del concetto dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è contratto d'indennità: essa è riparazione di danno, non è diritto ereditario. Perciò l'indennità deve esser data a coloro che il danno effettivamente hanno sofferto; non deve entrare nel diritto ereditario, ma deve essere distribuita a coloro che il danno hanno sofferto e nei limiti in cui il danno medesimo hanno patito.

La vocazione ereditaria è ispirata ad altri concetti giuridici che non siano quelli della riparazione di un danno sofferto. Comprendo però che, d'altra parte, un certo rapporto e un certo vincolo fra l'operaio morto sull'infortunio e coloro che ricevono l'indennità deve esistere: e quindi sembrami assai più giuridico, assai più conforme al concetto legale della legge e all'istituto dell'assicurazione dell'indennità, di determinare che il vincolo con cui e per cui tale indennità deve essere distribuita, sia non più quello della vocazione ereditaria, ma quello del diritto agli alimenti. In ogni modo, poi, qualora la Commissione ed il ministro non entrassero in quest'ordine di idee, li pregherei almeno di porre ben netta la dichiarazione che questa indennità trapasserà agli eredi senza detrazioni fiscali, perchè è indubitato che, se non diciamo ciò, la rapace mano del fisco colpirà di diritti successorii anche questa indennità, dal momento che noi la consideriamo come parte del diritto ereditario e da distribuirsi secondo le regole che lo governano.

E con ciò io ho terminato; aggiungendo solamente una preghiera. Dal momento che, come base dell'indennità, è presa generalmente la misura del salario, mi parrebbe assai opportuno che fosse nettamente dichiarato l'obbligo degli industriali e degli impresarii di tenere regolarmente e legalmente un libro dei salari e delle paghe: tanto più che una disposizione di questo genere già esiste, se ben ricordo, nel regolamento della Cassa nazionale per gli infortuni.

Mi si dirà forse che questa disposizione può trovar posto piuttosto nel regolamento.

Ed io volentieri vi consento: e questa mia raccomandazione faccio allora soltanto per lo scopo (se l'onorevole ministro sarà del mio avviso) di ottenere da lui la promessa che, nel regolamento, quest'obbligo di tenere un libro regolare dei salari sarà inserito e messo a carico dell'industriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi! Come tutti voi, professo la massima stima verso l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio. E credo che, dopo tale dichiarazione, egli non se l'avrà a male se mi dolgo che questa legge che discutiamo, legge eminentemente giuridica, non sia stata esaminata anche dal ministro di grazia e giustizia. Mi pare che sarebbe stato proprio doveroso chiedere l'opinione del guardasigilli a riguardo di una legge che non solo riguarda questioni di diritto, ma così com'è sconvolge i principî giuridici fin qui pacificamente accettati.

Ad ogni modo, poichè vedo, oggi, nell'Aula il ministro di grazia e giustizia, mi auguro che ci rimanga e che abbia ad esprimere il parere del giureconsulto intorno a questo disegno di legge.

Frattanto dirò quello che ne pensi io sul punto principale della legge.

Lo dirò a proposito di questo articolo decimo che viene in discussione, perchè volere o no, o per effetto dell'emendamento dell'onorevole Bonacci o senza di esso, la disposizione dell'articolo decimo si collega naturalmente cogli articoli 23 e 24, ed impone la discussione del principio d'irresponsabilità di chi dà cagione ad infortunio, che con quelle disposizioni si vorrebbe introdurre nella nostra legislazione.

Ad ogni emendamento che è stato proposto alla legge l'onorevole ministro e anche qualche altro collega hanno risposto: badate questo disegno di legge non deve essere ritoccato; bisogna lasciarlo intatto, perchè, per poco che lo si emendi, perderemmo, per ragioni od eventi speciali, il beneficio che da esso può derivare agli operai.

Ora io dichiaro che ben volentieri mi acconcerei a rinunciare a qualsiasi emendamento, qualora, davvero da questa legge venisse un beneficio qualsiasi agli operai; qualora cioè questa legge rispondesse al suo titolo di legge per gli infortuni del lavoro, nel

senso in cui io intendo e credo debba essere intesa questa frase... (*Movimenti dell'onorevole relatore*)... Quando si dice legge per gli infortuni del lavoro, credo si debba intendere una legge che miri a tutelare i lavoratori, a dare ad essi in caso d'infortunio qualche maggior tutela, qualche maggiore diritto di quello che le leggi vigenti ad essi riserbino.

Se tale fosse la legge attuale, io direi: ben venga, ed accettiamola anche coi suoi difetti!

Ma se, per avventura, io non mi potessi persuadere che questa legge sia per arrecare un beneficio qualsiasi ai lavoratori; se, invece, mi persuadessi che questa legge, lungi dal tutelare i lavoratori non tende ad altro che a tutelare gl'industriali contro i danni del lavoro, e ciò a spese e con detrimento dei diritti dell'operaio, io non la voterei, e perchè costituisce un'ingiustizia ed anche perchè gli industriali italiani non l'hanno chiesta, e non hanno manifestato il desiderio o il bisogno di assicurare sè stessi a spese degli operai.

Proprio così, onorevole relatore, la legge, com'è, arriva a questa finalità: gli industriali vengono assicurati contro i danni degli infortuni a spese degli operai.

Leggiamo la legge attuale; leggiamola nei suoi veri termini, come sarebbero quando fosse approvata com'è proposta, cioè senza l'emendamento Bonacci.

Questa legge, salvo le disposizioni regolamentari, in sostanza, dice questo: sono aboliti nei rispetti degli operai verso i loro padroni, gli articoli 1151 e seguenti del Codice civile, sono abolite per gli operai le garanzie fin qui comuni a tutti, ed in luogo di ciò, si assicura agli operai pel caso di infortuni sul lavoro una somma fissa, determinata *a priori*, e tanto piccola che meglio che un risarcimento rappresenta un'elemosina.

Questa essendo la legge (e nè l'onorevole relatore nè altri sapranno dimostrare il contrario) rimane stabilito che essa non contiene una concessione agli operai, ma rappresenta un baratto che loro si impone. Voi togliete agli operai le garanzie del diritto comune e date loro invece un'elemosina.

Questo è già grave; ma v'è di peggio, ed è che il baratto che imponete è gravemente lesivo agli operai, ai cui infortuni dite di voler provvedere; nel cambio ci perdono, materialmente e moralmente.

Ci perdono, e l'onorevole Chimirri non se

n'è accorto (mi perdoni se gli faccio questa osservazione) perchè, assorto negli studi per creare (così egli crede) una nuova legislazione sociale, ha perduto di vista le disposizioni del Codice civile. E tanto le ha perdute di vista, che io mi sono trovato obbligato di chiedere in biblioteca per fare questa discussione un libro nuovo: *il Codice civile*, onde rammentarne all'onorevole relatore le disposizioni.

Il relatore pone a base della legge questo principio: che ai termini delle leggi attuali non vi sia diritto a risarcimento di danno se non quando il danno deriva da colpa di qualche persona: e poichè propone di assicurare gli operai anche da quei danni che senza colpa manifesta si verificano, ma a tariffa ridotta, afferma che crea a loro beneficio un nuovo diritto, ed in compenso domanda che sia tolto a tale classe di persone quel diritto in genere all'indennizzo che attualmente la legge riconosce per tutti.

Ebbene; io sono davvero desideroso di udire il parere del guardasigilli intorno alle disposizioni degli articoli 1153, 1154 e 1155 del Codice civile, perchè in queste disposizioni io credo inclusi (ed in ciò mi conforta la giurisprudenza) anche dei casi che l'onorevole Chimirri crede esclusi, e per i quali egli pensa di avere escogitato un nuovo diritto. L'articolo 1153 dice che « ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere o *con le cose*, che ha in custodia. »

L'articolo 1154 dice: « Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se si sia smarrito o sia fuggito. »

L'articolo 1155: « Il proprietario di un edificio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione. » In queste disposizioni non v'è soltanto l'obbligo di indennizzare quando il danno deriva da colpa diretta, da fatto direttamente voluto. Vi è qualche cosa di più: poichè nella legge si parla indipendentemente dal caso di colpa del danno prodotto dalle cose di cui si usa, dagli animali che si hanno in custodia, ciò significa che esiste l'obbligo di risarcire il danno anche quando

si verifica per causa indipendente dalla volontà intesa come elemento che agisce direttamente nel fatto, purchè vi sia qualche relazione fra il fatto che produsse il danno, e lo interesse di quelle persone le di cui cose, i di cui animali hanno arrecato il danno. Ed è logico.

La macchina non agisce per sè stessa indipendentemente dalla volontà dell'uomo. Se una macchina agisce gli è che vi è un interessato a farla agire. L'elemento della volontà non è mai estraneo in tale azione, epperò non può essere estraneo il principio della responsabilità. Non regge adunque la distinzione fatta dall'onorevole relatore in un suo rapporto, che ho sott'occhio, presentato ad un congresso di Milano, e nel quale è detto che, nello stato attuale della legislazione non vi è riparazione possibile se non quando ci sia colpa, quando cioè il fatto promani dalla volontà direttamente manifestatasi. Siffatta teoria non sta, per chi legga il Codice, non sta per chi consideri i dettami della giurisprudenza moderna. Perchè questa interpretando ed applicando le disposizioni della legge vigente al movimento moderno, ha sempre ammesso che il proprietario di macchine e di altri istrumenti, il conduttore di un'impresa qualunque deve rispondere dei danni che derivano ad altri dall'esercizio della impresa medesima quando vi è relazione fra il fatto che ha arrecato il danno e l'utile del proprietario di macchine, dell'imprenditore. Ed ecco come la teorica del rischio professionale, che i nuovi cultori di scienze sociali credono di avere essi scoperta, ha le sue radici nel Codice, e non c'è da fare altro che applicarla.

Mancando adunque la scoperta vostra di novità, il vostro sistema non essendo che la applicazione del Codice alle condizioni della industria moderna, domando, perchè dovrebbe l'operaio per vederlo sanzionato con un poco più di precisione in una legge speciale (che a tanto si riduce la legge proposta) rinunciare ai diritti che già gli sono garantiti dalle leggi?

Colla legge in discussione, volete imporre agli operai, lo ripeto, un brutto baratto, perchè volete imporre ad essi una rinunzia senza compenso adeguato. Infatti tutto il beneficio che da questa legge potrebbe venire è questo: di evitare delle liti sul tema del caso fortuito e della forza maggiore.

Io ammetto che allo stato della legislazione, da taluno si possa talvolta sostenere che non si debba pagare l'indennizzo per un danno causato da una macchina, pretestando doversi ritenere caso fortuito assoluto; discussione questa che data la legge proposta più non potrebbe avvenire.

Ammetto quindi che con questa legge, con questo *abbonamento alla sventura* che proponete, quelle poche liti si impediscano. Ma è questo un beneficio sufficiente perchè si pretenda di imporre rinuncia ai maggiori diritti sanciti dalla legge attuale? È sufficiente per mettere l'operaio fuori della legge comune? Lo stabilire una indennità con una tariffa fissa per le sventure senza aver alcun riguardo alla causa del danno, alla moralità del fatto, allo stato di famiglia dell'operaio, alle condizioni tutte che pesano sulla valutazione del danno e delle sue conseguenze, vi pare compenso adeguato al togliere a questo operaio il diritto di far giudicare dai magistrati del suo paese il fatto, al diritto di ottenere quella riparazione che sia adeguata alle circostanze? A me pare che assolutamente non vi sia proporzione fra ciò che si dà e ciò che si toglie con questo disegno di legge.

Ed allora io domando: dobbiamo noi per così poca cosa, manomettere un principio che è la base del nostro viver sociale, che è stato proclamato appena da un secolo, il principio della uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge? Dobbiamo noi fare in modo che dalla legge comune siano esclusi gli operai?

Vi pare che ciò sia possibile? Vi pare che nessun effetto ne verrà da una simile legislazione?

Onorevoli colleghi! Io so che la grande maggioranza di voi ha viva repugnanza per le parole: « lotta di classe, » ed in parte ce l'ho anche io. Ma, per amor del cielo, come volete che non si dica che la società vive sulla base della lotta di classe, quando voi create una classe nuova, una classe che non ha i diritti delle altre classi neanche di fronte al Codice civile, neanche di fronte all'infortunio, ma la cui vita ha un prezzo fisso come il prezzo di una macchina, di uno strumento qualunque?

Prevedo già che qualcuno potrà rispondermi che questo della uguaglianza davanti alla legge è un vecchiume.

Vi sono molti uomini che si credono forti, e non sono che scettici. Ed io prego costoro,

che si credono forti e non sono che scettici, di pensare che certi vecchiumi sono ancora le valvole di sicurezza della grande macchina sociale! Chiudete le valvole, e vedremo se la macchina resisterà.

Dite agli operai che non sono uguali agli altri uomini dinanzi alla legge, e vedremo se faranno o no una campagna per conquistare l'uguaglianza; e vedremo quale legge di pacificazione sociale voi avrete fatta!

Oh! signori, se i miei amici socialisti fossero anche rivoluzionari dovrebbero volere questa legge che spingerà gli operai alle rivendicazioni...

Ferri. Siamo rivoluzionari!

Luzzatto Riccardo. Allora, votate questa legge! Io non la voto... perchè per nessun fine voterò l'ingiustizia... (*Interruzioni a sinistra*).

Presidente. Continui, onorevole Luzzatto.

Luzzatto Riccardo. Ho fatto finora alcune osservazioni in senso meramente giuridico. Permettetemi ora di fare una osservazione d'indole morale, ma che ha una grandissima attinenza con le osservazioni giuridiche.

Quando voi quotate la vita dell'operaio a somma fissa, qualunque sia la causa, qualunque la colpa per cui la perda, quando così la parificate ad un oggetto togliendo agli operai quel diverso diritto che hanno gli altri uomini di essere indennizzati non solo alla stregua del danno, ma anche tenuto conto delle colpe di colui che ha causato il danno, ma non vi accorgete che andate assimilando l'operaio alla macchina?

L'assicurazione sulla vita dell'uomo pel caso di infortunio messa lì come quotazione, senza distinzione della causa del fatto rassomiglia come due gocce d'acqua agli ammortamenti pel consumo delle macchine.

Non vedo che differenza esista più fra la macchina e l'uomo. Adunque con questa legge, voi, assai leggermente, create una categoria di persone assimilate alle macchine.

Non sono macchine, ma non sono più neanche uomini perchè non ne hanno i diritti.

Voi create la categoria dei servi dell'industria... (*Interruzioni*). Proprio così; da un millennio si è abolita la classe dei servi della gleba; ed ora noi avremo l'onore di creare i servi dell'industria. (Ooh! ooh! *a destra e al centro*).

A questo risultato, onorevole guardasigilli, parlo proprio volentieri coll'onorevole

ministro di grazia e giustizia, io non intendo di venire, e credo che neanche i conservatori, parlo dei conservatori che hanno studiato, vi si acconcierebbero, perchè, in questo modo, non vedo che cosa si conserverebbe.

L'onorevole Fusinato, se non m'inganno, disse che questa legge non toglie il diritto a ripetere indennizzo in via civile quando, per parte dell'industriale, vi sia stato dolo, o vi sia stata infrazione dei regolamenti.

Ma, onorevole Fusinato, cadrebbe la vòlta di Montecitorio se si venisse a dire che neanche il danno dato con dolo, neanche il delitto si può d'ora innanzi perseguire; se si ammettesse che quando siasi pagato il premio di assicurazione si può volontariamente procurare la morte di un uomo, senza sopportarne le conseguenze.

Queste sono cose che non si possono neanche discutere...

Povera legge, se l'argomento in difesa è questo dell'onorevole Fusinato, che essa non sancisce l'impunità del delitto!

Lasciamo adunque da parte il caso del dolo, che nella discussione non ci può entrare, e veniamo all'altra osservazione pure fatta in difesa della legge, che se essa esonera da ogni responsabilità per le colpe, mantiene la responsabilità pel caso di infrazione dei regolamenti.

Qui apparisce anzitutto che la vostra proposta è priva di quel fondamento giuridico e morale che deve esservi in ogni legge. Voi create una legge nella quale è punita la *culpa in omittendo* (inosservanza dei regolamenti) e non la *culpa in committendo*, quella cioè che ha radice nel fatto volontario. Un individuo che ha ommesso d'osservare i regolamenti, è punito; e non è punito invece un altro individuo il quale volontariamente pone a rischio l'operaio di perdere la vita. Una legge simile rappresenta la negazione di ogni principio morale; questa legge dal Parlamento italiano spero non sarà approvata.

Potrei ben maggiormente illustrare i concetti cui ho accennato, ma me ne dispenso perchè altri colleghi, ben più valenti di me e più dotti nella materia, intendono di partecipare a questa discussione.

Ma è pur necessario che io esamini le ragioni con le quali si difende o si tenta di difendere questo strano disegno di legge; perchè, se non le esaminassi, qualcuno potrebbe dire che non ho osato affrontare quelle

considerazioni, frutto di congressi, elaborate da uomini saturi di scienza nuova.

Quando io guardo il bel volume del Congresso di Milano dove l'eloquenza del relatore e dell'onorevole Campi rifulge, apprendo quali sieno le ragioni colle quali si vuol sostenere il presente disegno di legge.

La prima ragione, ben s'intende, è che: *Così si è fatto in Germania!*

Ormai, per mala ventura, non si può parlare di nessuna cosa nel nostro paese senza che l'argomento capitale per fare o non fare non sia questo: così si è fatto in altri paesi.

Imbriani. Fanno sempre la scimmia! (*Rumori*).

Luzzatto Riccardo. Va bene essere modesti e tener conto degli studi altrui, ma la modestia non mi farà mai perdere l'abitudine di ragionare con la mia testa: l'esempio degli altri mi può servire di guida, di sprone allo studio, ma non sarà mai una ragione sufficiente perchè io debba servilmente imitare quello che gli altri han fatto, rinunciando all'esame critico.

D'altronde, onorevole relatore, quando Ella accenna all'esempio della Germania, dimentica che lo stato della legislazione in Germania non è quello che è in Italia.

In Germania occorre disciplinare il nuovo stato di cose creato dall'industria e disciplinarlo con nuove disposizioni, ben più di quanto occorra in Italia, che è favorita da una legge ragionevole. Dimentica ancora che se in Germania si è seguito il sistema da lui propugnato, questo sistema è affiancato da altre e provvide istituzioni che formano un tutto completo di provvedimenti di protezione agli operai.

In Germania è istituita non semplicemente una legge come la nostra che tariffa la vita degli operai togliendo loro le garanzie del diritto comune, ma l'assicurazione per le malattie, l'assicurazione per gl'infortuni e l'assicurazione per la vecchiaia.

Ivi si hanno un complesso di disposizioni che proteggono l'operaio, non solamente nei casi d'infortunio o di ferita, ma anche nel caso di malattia, e gli garantiscono la pensione per la vecchiaia.

E come osate porre questo disegno di legge a confronto colla legislazione germanica voi che avete battagliato ieri durante un'ora per negare ogni assistenza in caso di malattia?

Anche l'onorevole Fusinato, che oggi par-

lava di casi pietosi, voleva escludere ogni diritto degli operai a chiedere soccorsi in caso di malattia, voleva chiarito che la legge in discussione non attribuisse diritto a ciò.

Fusinato. Mai! mai!

Luzzatto Riccardo. Avete voluto escludere, con sottile distinzione, che fra gli infortuni dovessero calcolarsi le malattie. Eppure siete professore.... e come tale dovrete sapere qualche cosa.

Fusinato. Chiedo di parlare per fatto personale.

Luzzatto Riccardo. Va bene. Parliamoci chiaro, chè non sarà male!

E ritorniamo all'argomento.

Non si possono invocare esempi di leggi straniere se non adattandole alle condizioni dei luoghi. E quando si vuole copiare, almeno bisogna copiar bene.

Voi invece avete copiato imperfettamente e male. Avete preso una parte dei provvedimenti sociali tedeschi, avete preso quella parte che giova agli industriali e nuoce agli operai. Perchè infatti non avete voluto provvedere alle malattie? Perchè, uomini pietosi, non avete provveduto alla vecchiaia? Ve lo dico io; perchè codesti provvedimenti esigerebbero un sacrificio vero, non simulato, per parte degli industriali o per parte dello Stato, il quale, come tutti sanno, non è in condizioni di poter largheggiare. Ed allora, trovando difficile di far cosa buona e giusta, avete fatto cosa cattiva e ingiusta. Voi avete detto: giacchè non posso proteggere l'operaio contro l'infortunio, proteggerò l'industriale contro l'operaio. Ma non è questo che si domandava.

Non volete dunque l'assicurazione? mi diceva poco fa l'onorevole Campi. Non ammettete il principio dell'assicurazione? Certamente l'ammettiamo siffatto principio, ma la questione in questo momento non sta nel principio, sta nel mezzo. Non si tratta di negare il principio, ma di stabilire se il premio di assicurazione debba pagarlo non l'industriale che ne profitta, ma l'operaio che soffre; si tratta di stabilire se, per ottenere l'assicurazione, l'operaio debba in compenso essere costretto a rinunciare ad altri e maggiori diritti. Il principio d'assicurazione è ottimo, ma non è ottima l'inversione da voi voluta, che il premio di assicurazione si paghi dall'operaio colla forma dell'abbandono dei diritti che la legge attuale gli consente.

Perchè questa assicurazione non deve essere retta dai principii comuni a tal genere di stipulazione?

Un proprietario, temendo di avere un giorno un danno grave nelle cose sue assicura la sua proprietà pagando una piccola quota annua; paga del proprio perchè assicura il proprio.

L'industriale che si assicura contro gl'infortuni del lavoro non si assicura forse a proprio profitto, e cioè per non pagare del proprio gli indenizzi dovuti?

Se così è, perchè il premio non lo deve pagare esso stesso?

Perchè parlate di compensarlo di ciò.

Basta un sacrificio di pochi centesimi imposto agli industriali, per assicurare gli operai contro gl'infortuni lasciandoli ancora sotto ogni altro aspetto nel dominio del diritto comune.

Dunque non è il principio d'assicurazione che noi combattiamo. Noi diciamo soltanto che il fatto dell'assicurazione contro gli infortuni non deve esser pretesto per toglier agli operai i diritti che attualmente loro spettano nei casi in cui si tratti non di infortuni nel senso proprio della parola, ma di danno proveniente da colpa.

Rimanga l'impero della legge comune nei casi di danno derivante da colpa e ad evitare la discussione sui pretesi casi fortuiti si crei lo istituto dell'assicurazione.

Questo mi pare altrettanto semplice che chiaro.

Siccome vogliamo obbligare l'industriale ad assicurare gli operai contro gli infortuni, dice l'onorevole Chimirri, così gli dobbiamo dare un compenso; e questo compenso deve consistere nell'affrancarlo da ogni responsabilità per colpa, dal consegnargli l'operaio mani e piedi legato, in modo che contro nessuna angheria possa protestare.

Pare piccolo il compenso all'onorevole Chimirri, perchè non vede oggi come si possa calcolare in lire e centesimi; ma io mi proverò a trasformarlo, se non in moneta, in qualche cosa di più importante, che forse farà qualche impressione anche a lui. Si tratta non di denaro, ma di vite umane.

Voi sapete perfettamente, signori, che l'industria progredisce continuamente; che le nuove invenzioni si succedono; che la concorrenza è grande fra gli industriali, per modo che, chi vuole ottener lucro, è obbligato soprattutto a produrre molto e celermente

per diminuire il carico delle spese generali di produzione.

Vi è dunque, per effetto del fatto economico del quale non si può rimproverare le persone singole, una spinta naturale, necessaria a lavorar presto, febbrilmente.

Ma più presto si lavora, più aumenta il rischio.

Non è possibile che l'operaio il quale deve lavorar presto pensi al rischio. Come affretta il lavoro così diminuisce le cautele.

Se il rischio aumenta in ragione diretta della necessità di lavorare presto, e se il lavorare presto è nell'interesse dell'industriale, si deve concludere che siccome nell'industria moderna il rischio dell'operaio si aggrava per l'interesse, per l'utile dello industriale, converrebbe escogitare il modo di frenar la naturale spinta dell'industriale a far lavorare troppo presto ossia con troppo rischio.

Ebbene questa legge tende al fine opposto.

Affrancati gli industriali per mezzo della assicurazione da ogni responsabilità civile, da ogni pericolo per la loro borsa, essi rimangono senza freno sotto il dominio dello interesse a produrre presto; non vi è per essi freno alcuno a far correre gravi rischi al lavoratore.

Ed avremo quindi gli abusi: l'industriale non vedrà il pericolo dove c'è; l'operaio diviene una cosa, una specie di *res nullius* data nelle mani dello industriale.

Ed avremo l'inumanità, l'aumento delle sventure.

Questa non è solo probabilità, è certezza.

Risulta infatti dalle statistiche germaniche che dopo la legge di abbonamento, gli infortuni aumentarono a dismisura.

Il numero degli infortuni registrato in Germania prima della legge che male stiamo copiando, ossia nel 1886, fu di 82,596; nel 1892, ossia dopo la legge che affranca gli industriali dal pericolo di pagar di borsa i danni degli infortuni, il numero è di 165,003; quanto dire è raddoppiato.

Non vi impensierisce questo?

Una legge la quale permette ad un industriale qualsiasi abuso nel far correre un pericolo ai suoi operai, sanando ogni responsabilità, affrancandolo da qualsiasi conseguenza col contratto di assicurazione, io non la trovo tollerabile, non la reputo umana.

Si è tentato di affievolire l'effetto di que-

sta gravissima considerazione con due osservazioni, l'una, permettetemi la parola, più inane dell'altra.

Si è detto: Le Compagnie assicuratrici, dovendo pagare i danni, sono interessate ad impedire gl'infortuni; dunque sorvegliarono affinché gli infortuni non avvengano, affinché gli industriali non abusino del loro potere verso gli operai.

Ma, onorevoli colleghi, quale sorveglianza può esercitare una Compagnia di assicurazione che ha sede necessariamente in una città, negli stabilimenti sparsi nelle campagne?

Perchè la tutela fosse efficace converrebbe che le Società d'assicurazioni tenessero un sorvegliante in ogni villaggio ove si esercitano industrie.

Sugli effetti di questa sorveglianza delle Società non si può contare anche per un'altra ragione: conviene meglio alle Società affrontare maggiori rischi di quello che sobbarcarsi alle spese enormi che importerebbe una vera sorveglianza.

Inoltre, anche questa garanzia di sorveglianza che è la scusa di tutto il vostro sistema, rimane distrutta da una disposizione espressa del disegno di legge.

Badate all'articolo 18 del disegno di legge. Con esso si ammette che possano provvedere da sé all'assicurazione quegli industriali nei cui stabilimenti lavorino 500 operai. A dir più propriamente in tal caso i proprietari sono esonerati dall'assicurazione mediante prestazione di una piccola cauzione. Ora che cosa avverrà? Che i grandi industriali profitteranno di questa disposizione della legge; che anche quelli nei cui stabilimenti lavorano meno di 500 operai si riuniranno, come la legge loro concede, per fornire la chiesta cauzione; e così quasi mai si ricorrerà all'assicurazione con Società speciali, le Compagnie d'assicurazione nella maggior parte dei casi non ci avranno a vedere, e quella sorveglianza delle Compagnie, che si millantava come efficace tutela per gli operai, non si verifica affatto.

Si è detto ancora: gli industriali non potranno abusare perchè troveranno il freno nei regolamenti. Intanto osservo che i regolamenti non ci sono; e mal si discute di cose che non si conoscono. Ma indipendentemente da questo, immaginate voi un regolamento

il quale disciplini il modo col quale un operaio deve lavorare vicino ad una macchina?

Ve lo immaginate un regolamento che dica, per esempio: ogni mattina, prima di metter mano al lavoro, l'operaio dovrà pian piano provare la macchina stando ad una determinata distanza, ed i suoi movimenti saranno poi, durante il lavoro, tali da conservargli una distanza di determinati centimetri dalla macchina, ecc.

E se il movimento non sarà cominciato pian piano, e se la distanza in centimetri non sarà stata osservata, chi lo deciderà? chi sarà accusato di avere violato i regolamenti?

Non mai l'industriale. Dunque il freno del regolamento è una illusione.

È intuitivo che non è serio il dire che con regolamento si provvederà acchè il lavoro nell'industria non riesca pericoloso. Il pericolo è *in re ipsa*, non si può prevedere sempre. Se non fosse così, dove andrebbe la vostra teorica del rischio professionale?

E vengo ai due ultimi argomenti addotti a sostegno della legge. Si dice: la legge produce questi vantaggi: estingue le liti, non aggrava l'industria.

Estingue le liti! Ma, onorevole relatore: Ella che è studioso delle cose della Germania, e tanto da volerle applicare a noi anche quando ciò non è possibile, perchè non cita alla Camera le cifre delle liti svoltesi in Germania a causa d'infortuni sul lavoro dopo una legge come questa? Da quelle cifre emerge che, data una legge d'assicurazione come questa, le liti aumentano a dismisura. Leggete, onorevoli colleghi, a pagina 258 del libro dei processi verbali del Congresso di Milano. Le liti, da 14,879 che erano nel 1890, aumentarono a 18,423 nel 1891, a 22,249 nel 1892, ed a 25,348 nel 1893. Questo dicono le statistiche. Dunque il vantaggio di pacificazione non c'è. C'è però una sola differenza, che è debito di lealtà riconoscere. Sono poche le liti fra poveri e ricchi, fra operai e industriali; diventano invece frequenti le liti, che ricordano il: *Suscita domine lites frequentes inter clientes potentes et bene pagantes!*

Sono liti fra padroni e Compagnie d'assicurazione. Estinte le liti dei poveri operai, fioriscono le liti *inter potentes*. Per qualcuno può essere una consolazione anche questo, non dico di no; ma non mi pare che sia precisamente per questo che stiamo qui a discu-

tere una legge col titolo degl'infortuni del lavoro.

E vengo in ultimo alla tesi dell'aggravio dell'industria. L'altro giorno, quando l'onorevole relatore ci diceva che non si può far meglio di quello che si fa con questa legge perchè l'aggravio delle industrie già som- mava a dieci milioni per i premi e ad un'altra diecina per altre spese che non so quali siano, io mi permisi d'interromperlo, e gli dissi: lo dite ma non lo saprete dimostrare. Oggi avverto l'onorevole Chimirri, che se volesse tentar di dimostrarlo prendendo per punto di partenza quello che egli ha avuto la gentilezza di dire a me personalmente, otterrà la riprova dell'impossibilità di dimostrare il suo asserto.

L'onorevole relatore parte dal concetto, almeno così mi disse, che le tariffe dell'assicurazione varino dall'uno e mezzo per cento al sei per cento. E se fosse così, consento che la spesa possa essere di dieci milioni.

Ma, onorevole relatore, le di lei opinioni sono autorevolissime, ma un poco più autorevole di esse, me lo consenta, è la legge. Ora la tariffa annessa alla legge attualmente in vigore in fatto d'assicurazione porta che quello che si deve pagare per assicurare la vita degli operai collettivamente, va, non dall'uno e mezzo per cento al sei per cento, ma va da 1.08 per mille fino al 25 per mille.

Il 25 per mille, cioè il due e mezzo per cento, riguardo però le fabbriche di bombe!

Per le industrie comuni, per quelle a riguardo delle quali l'applicazione della legge avrebbe un'importanza sicura, il premio di assicurazione rappresenta una frazione di lira per ogni cento lire; facciamo un esempio. Le tessitorie di seta, di lana, di cotone, quelle industrie cioè che in Italia abbondano, e sono certamente quelle che comprendono la maggior parte degli operai cui si applicherebbe questa legge, stanno in tariffa nelle categorie seconda o terza, cioè nelle categorie delle industrie che per l'assicurazione pagano da 1.20 a 1.44 per ogni mille lire di stipendio.

Adunque uno di cotesti esercenti industriali che abbia alla sua dipendenza cento operai, supponendo che la media dei salari che loro corrisponde sia di due lire al giorno (e badate che le donne hanno salari inferiori a due lire ed anche una lira) pagherà ogni anno come premio di assicurazione sui salari complessivi che ammonterebbero a lire 60,000

da 72 ad 84 lire. (*Commenti*) Così dice l'aritmica: 1.20 per mille sopra 60 migliaia importano lire 72.

Ferrero di Cambiano. No! no!

Luzzatto Riccardo. Questa è la tariffa.

Ferrero di Cambiano. L'abbiamo qui; non è così la tariffa.

Luzzatto Riccardo. L'ho qui anch'io ed è inutile negare le cifre scritte nella legge.

Dunque l'aggravio dell'industria è assai mite. Anzi si può dire che non esiste, giacchè la maggior parte dei nostri industriali, senza il bisogno della vostra legge, sono già assicurati contro gl'infortuni del lavoro. Si sono assicurati, nel loro interesse, perchè ciò diminuisce i loro rischi, cioè giova ad essi.

Voi parlate di un carico come se si trattasse di una nuova tassa sopra questi industriali; mentre in realtà essi lo sopportano già nel loro interesse.

Ad ogni modo, se un carico agli industriali da questa legge verrà; se anche fosse vero che la spesa che ne deriverà sarà pagata dall'industria e, non già, per l'eterna ripercussione da tutti i consumatori, gli operai compresi, ad ogni modo, io vi dico: quando voi volete fare una legge la quale tenda a favorire gli operai, non potete certamente arrestarvi col pensiero che possa portare un minimo aggravio agli industriali. Nessuno di voi oserebbe dire che gli industriali protestino contro il concetto di un piccolo aggravio su di essi tutti stabilito per favorire gli operai. Io non ho parlato, nè parlo in nome di industriali, nè in nome di operai. Ma siccome anch'io conosco parecchi industriali, dichiaro, a difesa della loro fama, che giammai gli industriali italiani respingerebbero, per ciò solo che costi qualche cosa a loro, una legge che fosse di sollievo agli operai. E concludo.

Questa legge, che dovrebbe essere il fondamento della pace sociale, come si augurava il relatore, sarà invece, io penso, un nuovo fomite di odio.

Il giorno in cui gli operai si saranno accorti (e sapete che sono intelligenti, e che, ove non lo fossero, si troverebbe chi si incarica di aprire loro gli occhi) che la Camera ha irriso alla loro condizione e facendo le viste di provvedere agli *infortuni del lavoro* ha fatto una legge la quale in luogo di alleviare miserie aggrava la condizione attuale degli operai; creando per essi una con-

dizione moralmente e materialmente deteriore a quella che alla stregua della legge comune hanno; in quel giorno la coscienza degli operai indignati si risveglierà, e noi, in quel giorno, dovremo dirvi: l'avete voluto! e ci schiereremo dalla parte d'onde verrà il grido delle giuste rivendicazioni. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. La discussione, per il modo con cui procede, dà ragione a coloro i quali proponevano che, prima dell'articolo decimo, fosse discusso l'articolo 23° del disegno di legge, o che, per lo meno, fossero discussi insieme. Così la discussione sarebbe andata molto più facile, e meno complicata.

Ad ogni modo, dappoichè la Camera così decise e dopo l'emendamento proposto all'articolo 10 dal mio egregio amico, onorevole Bonacci, la discussione, oltre l'articolo 10, comprende di fatto anche l'articolo 23 del disegno di legge della Commissione, e già gli oratori che mi hanno preceduto hanno largamente discusso l'articolo 23.

Io, quindi, adagiandomi al modo con cui la discussione procede, mi fermerò più specialmente sul 23°.

Il disegno di legge, che discutiamo, ha su questo punto una differenza con quello che ebbi l'onore di presentare quando reggeva il Ministero di agricoltura e commercio, nella cui compilazione fui molto coadiuvato dall'onorevole Bonacci, allora guardasigilli. In quel progetto era detto che oltre del dolo e dell'inadempimento dei regolamenti fosse causa ancora di responsabilità civile secondo il diritto comune anche la colpa grave. In quel progetto quindi vigeva la responsabilità civile secondo il diritto comune nei casi di dolo, di colpa grave o d'inadempimento dei regolamenti. Viceversa nel disegno di legge, che noi ora discutiamo, la responsabilità civile secondo il diritto comune è limitata al dolo e all'inadempimento dei regolamenti. La differenza è una e semplice, ma è di grande importanza.

Gli argomenti che si accampano per volere escludere dalla responsabilità del diritto comune la colpa grave si possono ridurre a quattro. Primo, si dice: badate che verificandosi il contratto di assicurazione sul quale poggia il presente disegno di legge l'imprenditore in compenso del corrispettivo che dà per l'onere dell'assicurazione dev'esserne

esente. In secondo luogo, si dice, la colpa grave è molto difficile a determinarsi. In terzo: vi sono i regolamenti che prevedono tutti i casi della colpa grave. Ed infine si dice: se noi ammettiamo nel disegno di legge la responsabilità civile secondo il diritto comune, per la colpa grave non avremmo la pacificazione sociale che questo disegno di legge si ripromette.

Io mi permetterò di rispondere brevemente a queste quattro obiezioni. Il concetto informatore di questa legge (e sono lieto di averlo sentito dire ieri dall'onorevole Berenini e d'averlo udito ripetere oggi dall'onorevole Fusinato) è un concetto giuridico nuovo, se volete, ma sempre un concetto giuridico: e non è punto una transazione tra lavoratori ed imprenditori che può venire dal contratto di assicurazione. Il concetto giuridico informatore di questo disegno di legge consiste: nel riconoscimento del diritto degli operai al risarcimento dei danni che essi patiscono in causa di infortuni che ordinariamente si verificano nell'esercizio della industria. E questo diritto al risarcimento dei danni viene attuato col presente disegno mediante un corrispettivo obbligatorio sotto forma di assicurazione. Il contratto di assicurazione quindi non è che un mezzo per raggiungere lo scopo che si prefigge il disegno, ma il principio che lo informa è sempre un diritto, umano, se volete, ma diritto che si poggia sul risarcimento di danni derivanti dall'industria, risarcimento che fa parte integrante del costo di produzione, e rientra fra le spese di produzione. L'imprenditore col contratto assicura i casi di infortunio provenienti da forza maggiore, da cause fortuite o ignote come da quelle provenienti da negligenze che purtroppo accadono nell'esercizio di una industria; in altri termini, con l'assicurazione si viene a riparare a tutti gli infortuni derivanti da cause ordinarie. Mentre il dolo e la colpa grave escono dai casi ordinari e rientrano nella categoria dei fatti delittuosi, per i quali l'imprenditore, il padrone col contratto di assicurazione non potranno mai eliminare la loro responsabilità civile.

Come dicevo, il contratto di assicurazione può riguardare i casi ordinari, ma non i delittuosi, quali sono quelli del dolo o della colpa grave. L'imprenditore quando si trova nel caso della colpa grave, accresce per essa la sua responsabilità e quindi si accrescono i

suoi obblighi, per cui è impossibile equiparare il caso d'infornio per colpa grave a quelli che avvengono per causa fortuita o ignota, o per forza maggiore « per la contraddizione che nol consente. » Nei casi di dolo o di colpa grave si commette un reato punibile con diverse e varie pene del Codice penale. Viceversa negli altri casi che sono o possono dirsi indipendenti dalla volontà degli imprenditori subentra il contratto di assicurazione nell'interesse tanto degli operai che degli imprenditori.

Il secondo argomento è che è difficile determinare la colpa grave, poichè, si dice, lo stesso Codice penale non la definisce. Egli è vero che il Codice penale nostro, e vari di altri paesi, non determinano con definizione la colpa grave, ma l'onorevole relatore, cui non fa certo difetto la familiarità colla scienza del giure, mi permetta di rammentargli che non solo le nostre leggi in vari articoli, ma la giurisprudenza ed ogni trattatista di diritto, distinguono bene e determinano i casi della colpa grave da quelli della colpa lieve e lievissima. Io non ho bisogno di citare a lui il detto della sapienza romana: *culpa gravis dolo aequiparatur; culpa lata dolo proxima*. L'obiezione, che non si possa distinguere la colpa grave dalla colpa lieve e dalla lievissima, me lo perdoni il relatore, non è consistente, nè tale da non potersi fare la distinzione in questo disegno di legge, perchè, come dicevo, non si può permettere che si confonda il caso delittuoso della colpa grave con quello della colpa lieve, e quindi che si equipari, nelle conseguenze, l'imprenditore che è obbligato a pagare la indennità per colpa grave nella stessa misura di quello che è obbligato a pagarla per colpa lieve, e che si equipari così, e sia la stessa, tanto l'indennità nell'uno, quanto nell'altro caso.

La distinzione fra le due colpe è fondata sulla ragione: perchè è nella natura delle cose che le colpe siano più o meno gravi, secondo le circostanze ed a seconda dei doveri più o meno rigorosi ai quali un uomo può aver mancato. Ma mi permetta l'onorevole relatore di dirgli pure che è anche nei principî dell'equità naturale che l'uomo che abbia commesso una leggerissima mancanza, non debba essere trattato con la medesima severità di colui che si è reso colpevole di una mancanza grave.

Ma si dirà: non si nega la differenza fra le colpe, ma chi la determina?

Nel disegno di legge che io ebbi l'onore di presentare, a questa osservazione era provveduto, poichè nello stesso articolo che contemplava il caso della colpa grave, era detto che il magistrato avrebbe dovuto obbligatoriamente determinarla appunto perchè è difficile di poterla determinare per mezzo di definizioni più o meno legislative o regolamentari. E, quando, nella sua sentenza, il magistrato avesse dichiarato che il tale infornio era avvenuto per effetto di colpa grave, in questo caso, il mio progetto faceva rivivere il principio della responsabilità, cioè secondo il diritto comune.

E difatti, nello stesso articolo 371 del Codice penale, per non citarne altri del Codice civile, nonostante che non si definisca la colpa, pure essa è ben determinata. In esso si dice: « Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini e discipline, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni, e con la multa da lire 100 a 3,000, ecc. » Questo articolo, come vedete, non definisce la colpa grave nè la lieve; ed ha fatto bene a non definirla, nè si poteva, perchè la misura e l'intensità della colpa dipendono da tante circostanze di fatto obiettive e subiettive, per cui un fatto in un caso può ritenersi per colpa grave, ed in un altro per colpa lieve; ripeto dunque che non l'ha definita, ma l'ha determinata con la latitudine della pena, lasciandola fissare dal giudizio del magistrato.

Ed ora all'altro argomento: cioè che, dati i regolamenti, è difficile immaginare o prevedere altri casi di colpa grave. È ovvio rispondere: i regolamenti non possono tutto prevedere, prima di tutto, perchè essi riguardano la parte, direi, estrinseca di tutto l'impianto, di tutto l'esercizio di una data impresa, di una data industria; non possono tutto prevedere, perchè oggi possono essere pericolosi un congegno o una macchina che domani non lo saranno più, mentre viceversa altri meccanismi che oggi non sono, domani con nuove modificazioni possono diventarlo.

Ma oltre che non possano, io credo che non debbano tutto prevedere per la ragione semplicissima, che debbono lasciare una certa libera esplicazione del progresso umano e una

specie di libertà nello svolgimento delle stesse industrie. In breve, il progresso continuo delle industrie, specialmente di quelle pericolose, non ammette che i regolamenti possano tutto prevedere. Quindi non è possibile avere regolamenti che a tutto provvedano; e se vogliono provvedervi, inceppano le industrie.

Con ciò non nego l'importanza e necessità dei regolamenti. Essi restringono indubbiamente le cause degli infortuni, e in questo sono d'accordo con l'onorevole relatore, il quale, nella sua relazione, dice che i mezzi preventivi, che sono appunto i regolamenti, provvedono ad evitare il 50 per cento e più degli infortuni. Io ne convengo. Ma egli stesso, nella medesima relazione, conviene che, riducendo gli infortuni con i regolamenti, restano sempre alcuni che possono venire dalla colpa grave, che egli calcola al 10 più o meno per cento.

Non è possibile, dunque, prevedere tutto con i regolamenti; perchè possono accadere dei casi di colpa grave che sfuggono a quelli. In altri termini, come diceva il compianto senatore Auriti nella sua ampia relazione sul progetto presentato al Senato dall'onorevole Chimirri, i regolamenti provvedono troppo o troppo poco.

« Troppo, poichè tra le minuzie dei regolamenti vi può essere tale disposizione, la cui inosservanza, per aver contribuito in minima parte al disastro, non potrebbe dirsi un fatto di colpa grave.

« Troppo poco, perchè può esservi una cautela così ovvia e di ordinaria prudenza da non essersi creduto necessario d'inscriverla nel regolamento, e l'averla omessa non sarebbe pel progetto ministeriale un caso di colpa grave. »

L'altra obiezione che si fa è questa: il disegno di legge tende alla pacificazione sociale.

Quindi, quanto più si possono eliminare liti, altrettanto beneficio si apporta alle classi operaie.

Io convengo che l'attuale disegno di legge, checchè ne dicano alcuni, è un grande passo che facciamo perchè ammette il contratto di assicurazione che, secondo le statistiche, sopra cento casi di infortuni, sarà efficace in ottanta.

Ma per quei casi di infortunio che sono effetto della colpa grave, il disegno di legge invece di pacificare inasprisce i rapporti so-

ciali, perchè non è possibile trattare alla stessa stregua l'infortunio che nasce per una negligenza di pochissimo conto e quello che deriva da una negligenza così grave da equipararsi al dolo.

Ora, se nel caso del dolo il disegno di legge dà il diritto del risarcimento dei danni, secondo il diritto comune, non si capisce veramente perchè non lo conceda per il caso di negligenza grave, che è al dolo equiparata. Nessuno certo vorrà accettare pacificamente l'indennità che gli compete secondo questo disegno di legge per l'assicurazione, quando l'infortunio provenga da un fatto delittuoso che è anche di azione pubblica.

Perchè volete voi dunque negare quell'indennità che per la legge comune in simile caso sarebbe accordata? Perchè negargli il beneficio del Codice civile?

Ma allora invece di dire che questa legge è fatta per agevolare ed aiutare le condizioni degli operai, io dirò francamente che in questo caso è fatta per agevolare la condizione degli industriali, i quali con un contratto di assicurazione sarebbero esentati dalla responsabilità civile in casi delittuosi. È vero che dovrebbe subire la pena per il fatto delittuoso; ma questo per i poveri operai sarebbe un magro soddisfacimento; sapere che colui il quale per colpa grave lo ha danneggiato è stato condannato alla tale pena corporale, ma che non può essere condannato ai danni provenienti dalla responsabilità civile, non è giusto nè umano.

Tra persone agiate la questione dell'interesse può essere secondaria, ma trattandosi di operai l'indennità del danno è invece questione principale.

Si potrebbe osservare che la lite, che gli operai in questi casi intenterebbero per la responsabilità civile, secondo il diritto comune, nuocerebbe loro anzi che giovasse e che gioverebbe più ad essi avere l'indennità certa proveniente dal contratto di assicurazione. Qualunque possa essere l'importanza di tale osservazione non fa al caso, perchè si ammette che gli operai debbano avere quell'indennità che loro viene dal contratto d'assicurazione, e dopo di questa potrebbero introdurre il giudizio della responsabilità civile per colpa grave. Quindi non si potrà dire che in questo caso, per la lite che essi debbono portare dinnanzi ai tribunali, ne venga loro un danno. No, essi possono accettare

quello che loro viene dal contratto d'assicurazione, e nel tempo stesso intentare la lite per la maggiore indennità.

Eliminato anche questo argomento della pacificazione sociale, che io ho dimostrato che nei casi di colpa grave, invece di essere un beneficio per gli operai, non sarebbe che un beneficio verso gli industriali, debbo aggiungere un'altra cosa, che cioè quando gli imprenditori, per mezzo del contratto d'assicurazione, fossero eliminati da qualunque responsabilità civile, sarebbe il vero caso che essi si assonnerebbero in questo letto dell'assicurazione obbligatoria col contratto di assicurazione, anzichè essere vigili e guardinghi, anzichè trovare un freno nel risarcimento per le responsabilità civili nei casi di colpa grave. È certo che si addormenterebbero dicendo: dal momento che abbiamo fatto l'assicurazione, nulla c'importa che possa avvenire il tale o tale altro danno, o accidente o infortunio.

Quindi a me pare che anche nell'interesse dei solerti imprenditori debbesi stabilire la pena della responsabilità civile secondo il diritto comune, la quale responsabilità sarebbe soltanto a danno di quegli imprenditori i quali non fossero vigili, nè guardinghi nell'esercizio della loro impresa.

Si toglierebbe inoltre un'arma di combattimento contro l'assicurazione obbligatoria.

Ma si dice: voi volete accrescere gli oneri all'industria, mediante la facoltà lasciata agli operai di ricorrere al diritto civile pel risarcimento dei danni provenienti da colpa grave.

Anzitutto mi si permetta di notare che la facoltà è limitata ai casi di colpa grave, che sono, secondo ha detto più volte lo stesso relatore, nella sua relazione, abbastanza ristretti; quindi anche gli oneri non saranno molti.

Ma io diceva: finchè voi trattate dei casi fortuiti, dei casi dipendenti da forza maggiore, o da causa ignota o da colpa lieve per semplice negligenza, vale il contratto d'assicurazione, ma quando si tratta di un fatto delittuoso come quello del dolo, e della colpa grave che a quello si equipara, come volete invece equiparare il caso delittuoso della colpa grave a quello di semplice inavvertenza o di negligenza?

Ed ora una parola circa la legislazione straniera.

L'egregio relatore, a cui rendo omaggio

di avere portato nel 1892 al Senato il progetto di legge e di averlo fatto votare da quel ramo del Parlamento, l'onorevole relatore mi permetterà che io gli faccia presente alcune osservazioni circa le legislazioni straniere.

La legislazione germanica, alla quale tanto tiene il relatore, prevede il caso del dolo solamente e non della colpa grave; ma io mi permetto di fargli notare che noi abbiamo avuto 3 anni dopo una legge in Austria, nella quale all'articolo 46 è preveduto anche il caso della colpa grave per dare luogo alla responsabilità civile... (*Interruzioni*).

È la traduzione fatta al Senato dall'onorevole Auriti.

Campi. Si è ricreduto!

Lacava. Nella legge austriaca è previsto il caso della colpa grave, e prego l'onorevole Campi, che mi ha interrotto, di leggere la relazione dell'Auriti, dove troverà tradotto dall'*Annuario delle legislazioni straniere*, l'articolo 46 della legge austriaca, la quale, come dicevo, venne 3 anni dopo quella fatta nell'impero germanico. Legga la traduzione ufficiale italiana, che conferma quanto dico.

È curioso, mi pare dicesse ieri un oratore in questa Camera, che noi dobbiamo cominciare là, dove han cominciato gli altri molti e molti anni prima di noi!

Prendiamo esempi più recenti. L'onorevole relatore sa che il Senato francese nel 1889, nell'articolo 1° della legge, indicò proprio i punti nei quali si riservava la responsabilità civile, cioè la colpa grave e l'infrazione ai regolamenti.

Tutti sappiamo che il progetto di legge francese sugli infortuni del lavoro fu rinviato più volte dal Senato alla Camera e dalla Camera al Senato, e infine nel 1893 la Camera approvò l'articolo 32.

Con questo articolo si prevede il caso della colpa grave a differenza di tutti gli altri casi che si possono comprendere nel contratto di assicurazione. L'articolo 32 della legge approvato, come ho detto, dalla Camera dei deputati francese, e su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, dell'onorevole relatore e della Camera, è così concepito:

« Allorchè è provato che l'infortunio è dovuto alla colpa grave del capo dell'impresa o di uno dei preposti alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, il tribunale arbitrale può accrescere la indennità del ti-

tolo I, senza però che la pensione annua possa superare l'ammontare del salario annuale. »

Come vedete dunque se dobbiamo citare anche gli esempi stranieri presso di noi, vale la pena di rilevare che la legge austriaca del 1887 è secondo i concetti da me esposti, come il progetto approvato dal Senato francese nel 1889, e che la Camera dei deputati in Francia nel 1893 ammise il principio che non si debba confondere la indennità dovuta per contratto di assicurazione per i casi ordinari, con quella dovuta per la colpa grave, *faute lourde*, o per l'infrazione ai regolamenti.

Credo dunque che, sia accettando l'emendamento dell'onorevole Bonacci, sia volendo accettare il temperamento approvato dalla Camera francese, noi avremo per conseguenza questo: cioè, che la colpa grave non sia eguagliata agli altri casi nei quali questa non ci è.

Mi permetto un'ultima osservazione ed ho finito. Il Codice civile, se si ammettesse l'articolo 23 del disegno di legge come è formulato, il Codice civile sarebbe peggiorato a danno di chi? A danno degli operai. Ora se gli è vero che questo disegno di legge costituisce un diritto nuovo a beneficio degli operai, e che viene a completare l'articolo 1151 del Codice civile, cioè per quei casi che non sono conseguenza del fatto dell'uomo, come sono i casi fortuiti, quelli che derivano da cause ignote, ed i casi di forza maggiore, se egli è vero che viene a completare l'articolo 1151 del Codice civile, facciamo però che non sia questo articolo peggiorato. E peggiorato a danno del lavoro verrebbe ad essere dove volessimo escludere dai casi della responsabilità civile il fatto delittuoso della colpa grave.

Confido che la Camera vorrà accettare, o l'emendamento dell'onorevole Bonacci, oppure l'altro temperamento che io sottometto alla Camera; temperamento il quale, come diceva, ha il suffragio di essere stato approvato ultimamente dalla Camera francese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Onorevoli colleghi; l'articolo 10 del disegno di legge, che stiamo discutendo, determina l'ammontare dell'indennità che si intende di garantire agli operai, vittime degli infortuni sul lavoro.

Siamo in presenza di tre sistemi. L'uno

è quello dal disegno di legge; tenui indennità (tali furono giudicate anche da alcuno dei preopinanti), e soppressione di ogni responsabilità civile del colpevole dell'infortunio, all'infuori dei casi di dolo e d'infrazione dei regolamenti.

Un altro sistema è quello rappresentato da un emendamento dell'onorevole Berenini e di altri nostri colleghi, i quali, mal rassegnandosi alla soppressione della responsabilità civile per la colpa tutte le volte che essa non consista nella infrazione dei regolamenti, chiedono che almeno col mezzo dell'assicurazione siano garantite alle vittime degli infortuni indennità meno inadeguate.

Il terzo sistema risulta dal mio emendamento e da altri informati dal medesimo concetto, che è questo: indennità moderate, ma alquanto più elevate di quelle proposte dal Governo e dalla Commissione, garantite mediante l'assicurazione per tutti i casi di infortunio, eccettuato solo il dolo della vittima, e piena responsabilità del proprietario dello stabilimento industriale, non solo per dolo e per infrazione dei regolamenti, ma anche per ogni altra colpa grave.

Aggiungerò poche cose a quelle, che egregiamente sono state dette dall'onorevole Berenini, dall'onorevole Riccardo Luzzatto e dall'onorevole Lacava.

Prima però di entrare nell'argomento debbo liquidare un piccolo fatto personale, sollevato dall'onorevole relatore allorchè egli parlò nella discussione generale.

Il fatto personale consiste in una punta di aggressione, evidentemente diretta a me, che solo aveva parlato sull'argomento del quale parlava l'onorevole relatore.

L'onorevole Chimirri assiso sul tripode del diritto pubblico e di una legislazione sociale, che egli s'immagina di contrapporre a tutta la rimanente nostra legislazione, guarda con sussiego gli oppositori schiavi del pregiudizio, e dispensa liberalmente la sua commiserazione a noi miseri condannati a strisciare sul suolo del diritto privato, a noi che (sono sue parole) non sappiamo vedere la giustizia se non attraverso alle disposizioni del Codice civile.

E poi aggiunge che noi ci arrovelliamo e bestemmiamo contro Papiniano ed Ulpiano perchè non seppero definire rapporti giuridici che sono il risultato delle condizioni economiche e civili dell'età nostra, tanto di-

versa da quelle dei tempi nei quali vissero quei giureconsulti.

Entrato a parlare del diritto romano, egli paragona il Codice civile al diritto quiritario, ed assume modestamente l'ufficio del pretore romano, che senza ledere i principî del diritto costituito faceva larga parte nel suo editto all'equità e alla ragione naturale.

Onorevoli colleghi, se io volessi sbizzarrirmi e rispondere a questi assalti dell'onorevole Chimirri, ben io potrei dire e dimostrare alla Camera da quali pregiudizi di scuola è afflitto l'onorevole relatore, e di quali potenti e prepotenti interessi, senza saperlo e in piena buona fede, egli è l'interprete e il difensore nella discussione di questa legge.

È antico il convincimento dell'onorevole Chimirri, tutti lo sanno, che l'Italia nelle sue leggi e nei suoi istituti, più che dalle sue condizioni, dal suo genio e dalle sue tradizioni, debba prendere ispirazione e consiglio dall'esempio straniero e farsi cieca e servile imitatrice della Germania.

E alla costanza con la quale l'onorevole Chimirri da cinque o sei anni va portando attorno questo suo progetto, non è estraneo il fascino che gli uomini grandi esercitano sugli spiriti minori.

Voi sapete quanti ammiratori ed imitatori ebbe nel secolo nostro Napoleone il Grande.

L'onorevole Chimirri non vagheggia Napoleone il Grande; egli preferisce specchiarsi nella severa figura del principe di Bismarck.

Ma io sono disposto ad accordare le circostanze attenuanti ed anche l'indulgenza plenaria all'onorevole Chimirri per questi suoi attacchi, non solo perchè è nota la bontà fondamentale dell'animo suo, e quindi l'aggressione non era che nella superficie delle parole e non aveva alcuna intrinseca consistenza, ma anche perchè egli mi ha messo in ottima compagnia, della qual cosa debbo essergli riconoscente.

Il discorso, che egli fece qui nella discussione generale, è la terza edizione di una sua lucubrazione che prima esibì al Senato nel 1891, e poi servì al Congresso sugli infortuni del lavoro in Milano nel 1894.

I pregiudizi, le anguste vedute del diritto privato in confronto dei larghi orizzonti del diritto pubblico, Papiniano e Ulpiano maledetti per non aver saputo antivedere le condizioni economiche e civili dei tempi nostri,

il Codice civile assimilato al diritto quiritario, e i fautori di questa legge paragonati al pretore; tutto questo ch'ei disse l'altro giorno qui, l'aveva già detto al Senato e al Congresso di Milano.

E gli stessi complimenti che fece a me, li aveva fatti agli eminenti giureconsulti ed agli esimi economisti, che nel Senato e nel Congresso di Milano sostennero la mia tesi.

Essi non se commossero punto; ed io penso d'imitarli, anche perchè l'aggressione e la trasfigurazione del pensiero degli avversari sono ingredienti indispensabili della difesa di una cattiva causa, ed in questa discussione l'onorevole Chimirri è costretto a far l'applicazione dell'arte forense, nella quale è peritissimo, alla difesa di una pessima causa *de iure constituendo*.

Quanto alle leggi romane, che noi non abbiamo portate in questa discussione, osservo che se ne dovrebbe parlare almeno con quel rispetto col quale ne parlano coloro le cui opere ci si propongono come esempio degno d'imitazione.

E osservo ancora che nè i decemviri, nè il senato, nè il popolo romano, nè la plebe, nè il pretore nel suo editto, nè i prudenti nei loro responsi, nè i principi nelle loro costituzioni non avrebbero mai sanzionato un concetto così infelice come quello che l'onorevole Chimirri vorrebbe fare approvare dai rappresentanti del popolo italiano.

Convien ricordare bene il principio, dal quale è ispirata, e il fine, al quale è ordinata la legge che stiamo discutendo.

Voi tutti sapete come siano aumentati ed ogni giorno aumentino, e di quali e quanto gravi calamità siano cagione gl'infortuni che infestano e perturbano la moderna vita industriale.

Si tratta dunque di fare una legge, la quale impedisca, per quanto è possibile, tali infortuni, e in quanto non possa impedirli, assicuri ai danneggiati una congrua riparazione.

Si tratta di fare una legge, la quale sia dai lavoratori accettata come apportatrice di un miglioramento della loro condizione materiale e morale, e quindi meriti il titolo di legge sociale.

A tal' uopo si propone l'assicurazione obbligatoria degli operai, a carico dell'industria, per quello che dicesi il rischio professionale, cioè per tutti quei danni che provengono da

infortuni connaturali ed inerenti all'industria; e ciò per le ragioni di equità naturale e di giustizia sociale, che sono state ampiamente svolte dagli oratori che mi hanno preceduto.

L'indennità, che in tal guisa è data ai danneggiati dagli infortuni del lavoro, non è lauta, il più delle volte è inadeguata; ma è certa e viene somministrata prontamente e senza le lungaggini delle controversie giudiziali.

E sta bene.

Ma perchè fate un atto di giustizia, assicurando ai lavoratori una modesta riparazione del danno nei casi in cui attualmente manca un responsabile, non potete sopprimere o diminuire le altre cautele che ora garantiscono la vita e la incolumità dei lavoratori.

Se obbligando l'industria all'assicurazione per il rischio professionale, l'affrancate in tutto o in parte dalla responsabilità che le incombe a termini delle leggi vigenti, voi ricadete nell'ingiustizia, e, come dicevano gli oratori di quella parte (*accenna all'estrema sinistra*), fate una legge di regresso; voi togliete ai lavoratori più che non concedete loro con l'assicurazione.

Non diceste voi, magnificando la virtù dei regolamenti, che in questa materia i mezzi preventivi sono di gran lunga preferibili ai rimedi riparatori?

Ebbene, la responsabilità non è solo la riparazione, ma è al tempo stesso la prevenzione, anzi la migliore e la più efficace delle prevenzioni.

Ed io sostengo che la soppressione della responsabilità civile per la colpa grave sovverte i principî fondamentali del diritto, della morale e dell'ordine sociale; è un'adulterazione della teorica del rischio professionale; contrasta non solo alle nostre tradizioni, ma anche alle tendenze generali ed al movimento legislativo di tutti i paesi civili, e non è sorretta da alcuna buona e seria ragione.

Che la soppressione della responsabilità per colpa grave sovverta non solo i principî fondamentali del diritto, ma quelli eziandio della morale e dell'ordine sociale; lo dimostrai nella discussione generale, e la mia dimostrazione non ebbe nè poteva avere risposta dall'onorevole relatore.

Con la proposta, che io combatto, non si deroga, o signori, ad una disposizione di legge accidentale e mutabile secondo i tempi e le

circostanze; si offende uno dei principî fondamentali della nostra legislazione.

Alla responsabilità si sostituiscono i regolamenti preventivi e l'assicurazione di una minima indennità.

Entrati in questa via, un giorno o l'altro ci sentiremo proporre di cancellare dalla nostra coscienza e dalle leggi il *neminem laedere* e il *suum cuique tribuere*, surrogando questi vecchiumi con qualche freno automatico inventato dalla sapienza della nuova meccanica sociale.

La sanzione della responsabilità civile, che è una delle prime conquiste della plebe dopo quella del tribunato, ha resistito alla forza edace dei secoli; e invano si argomenta di demolirla il secolo nostro, che è forse il più presuntuoso.

Essa deve rimanere integra ed immutata.

Si possono bensì e si debbono aggiungere nuove cautele e nuove guarentigie per preservare i lavoratori dagli infortuni inerenti all'industria e per assicurar loro una indennità.

Furono sempre repute immorali e perniciose, e perciò proibite, le convenzioni dirette a sopprimere la responsabilità pel dolo e per la colpa grave, che è equiparata al dolo.

Per la medesima ragione deve ritenersi contraria alla morale e all'ordine pubblico una legge che abolisca o scemi la responsabilità per i fatti dell'uomo che possono costar la vita o l'integrità corporale dei lavoratori.

Vi fu un papa che volle assolvere colui che gli doveva dare un consiglio fraudolento per trionfare nell'alto seggio. Ma Bonifacio VIII e Guido di Montefeltro furono dal padre Dante relegati all'inferno, ed a buona ragione. (*Ilarità*).

Fu opportunamente detto che l'assicurazione con la soppressione della responsabilità per la colpa del padrone, è il guanciaie della indolenza, e aumenta il numero degli infortuni.

L'esperienza lo ha già dimostrato.

In Germania dopo la legge del 1884, che abolì la responsabilità per la colpa del padrone, g'infotuni del lavoro aumentarono in modo spaventevole, come risulta dalle statistiche delle corporazioni industriali di quel paese.

So bene ciò che fu detto e si ripeterà per spiegare questo fatto.

Le indagini rigorose sugli infortuni della industria non sono cominciate che dopo la legge del 1884; le statistiche confondono coi veri e propri infortuni dell'industria altri fatti che tali non sono.

Queste le obiezioni; le quali però non hanno alcun valore perchè il confronto, donde risulta l'enorme aumento degli infortuni, fu istituito fra le statistiche del 1887, posteriori di tre anni alla legge del 1884, e quelle del 1891 e del 1892, e si tenne conto dei soli fatti pei quali erano state pagate le indennità stabilite dalla legge sull'assicurazione, e che quindi erano stati riconosciuti come veri e propri infortuni dell'industria.

Tutto ciò risulta dalle discussioni avvenute nel congresso di Milano.

Il Gruner osservava che in seguito a questi risultati verificatisi nella Germania, l'Italia si era affrettata a correggere il disegno di legge approvato dal Senato nel 1891, alludendo al nuovo disegno di legge formulato dall'onorevole Lacava d'accordo con me.

Si dice: vi sono altri freni; il Codice penale, e le sanzioni speciali dirette a reprimere le infrazioni dei regolamenti, bastano ad impedire che i proprietari degli stabilimenti industriali facciano buon mercato della vita e della incolumità dei lavoratori.

Ed io rispondo che non bastano.

La vita e la incolumità dei lavoratori sono beni troppo preziosi perchè si possa credere che siano soverchie tre guarentigie, e serbarne due soltanto facendo getto della responsabilità civile per la colpa.

Vi sono uomini i quali poco o nulla si commuovono per la responsabilità penale, alla quale sperano sottrarsi, e tremano solo davanti alla minaccia nell'avere.

Il progetto poi è incoerente e contraddittorio perchè mantiene la responsabilità per la infrazione dei regolamenti, che è una colpa quando non procede da dolo, e la sopprime per tutte le altre colpe.

Quindi, come opportunamente osservava il compianto senatore Auriti, mentre la minima infrazione dei regolamenti soggiacerebbe alla piena responsabilità civile, la imprudenza più inescusabile e la negligenza supina ne andrebbero esenti.

Non è serio il dire che la infrazione dei regolamenti comprenda tutte le colpe.

Prima di tutto i regolamenti sono fatti per determinare le cautele tecniche di sicu-

rezza, e non già per esporre tutti i precetti della prudenza e della diligenza.

La casistica della prudenza e della diligenza è impossibile, e tanto meno può essere materia di un regolamento.

Ma, oltre il principio della responsabilità civile, il progetto sovverte i principî del contratto di assicurazione, secondo i quali la vittima dell'infortunio può sempre, non ostante l'assicurazione, esigere il pieno risarcimento del danno da colui che per dolo o per colpa fu causa dell'infortunio.

Finalmente, come osservai nella discussione generale, il disegno innova e muta in peggio la lodevole pratica della pubblica Amministrazione, la quale nei capitolati per la costruzione delle strade ferrate per conto dello Stato, impone agl'imprenditori l'obbligo di assicurare gli operai senza alcun pregiudizio delle regole del diritto comune in caso di dolo o colpa degl'imprenditori.

Ho affermato che il disegno è il risultato di un'adulterazione della teorica del rischio professionale, e per provarlo non ho che a riferirmi a quanto sulla materia han detto i più autorevoli scrittori e coloro che ne hanno parlato in questa discussione.

Il rischio professionale comprende gl'infortuni imprevedibili ed inevitabili, perchè connaturali ed inerenti al lavoro.

Chi dirige e organizza il lavoro e ne trae la maggior parte dei vantaggi, deve sostenere gli oneri che sono la conseguenza di tali infortuni. Lo riconoscono gli stessi contraddittori.

I quali però fraintendono e svisano la teorica del rischio professionale quando pretendono includere in esso i disastri imputabili al dolo o alla colpa dei proprietari degli stabilimenti industriali o dei loro commessi.

Hodetto che il disegno è contrario alle tendenze generali del tempo nostro, le quali risultano dallo stato delle legislazioni e dal processo di elaborazione di nuove leggi, che si sta compiendo in quasi tutti i paesi civili.

Dai contraddittori s'invoca l'esempio della Germania.

Ma in primo luogo vuolsi osservare che la legge germanica del 1884 è il correttivo di una legge speciale, severissima, draconiana, del 1871, sulla responsabilità civile dei padroni, dei direttori e dei sorveglianti degli stabilimenti industriali.

In secondo luogo la legge germanica fa

parte di un vasto sistema di provvidenze a vantaggio dei lavoratori.

Ed io intenderei fino ad un certo punto che altri proponesse di trapiantare in Italia tutto quell'ampio ed armonico organismo, che il genio dell'Alemagna ha escogitato e creato a protezione e tutela del lavoro industriale.

Ma che ci si proponga di mutuare dalla Germania solo una particella della sua legislazione industriale, e per l'appunto quella che presso di noi deteriorerebbe grandemente la condizione dei lavoratori; questo a me pare assolutamente mostruoso ed intollerabile.

Finalmente ho già osservato che la limitazione della responsabilità in Germania non ha fatto buona prova, e non pochi colà pensano che ad impedire il continuo e spaventevole aumento degl'infortuni del lavoro convenga reintegrare il freno salutare della responsabilità.

Quando l'onorevole Lacava parlava della legge austriaca del 1887 notai una interruzione dell'onorevole Campi, che milita nel campo avverso, e che nel congresso di Milano fu quasi il precursore dell'onorevole Chimirri.

La interruzione dell'onorevole Campi mi ricordò una vivace disputa avvenuta nel Senato tra l'onorevole Chimirri, allora ministro, e il relatore dell'Ufficio centrale, senatore Auriti.

Il senatore Auriti vedeva alcune notevoli differenze tra la legge germanica e l'austriaca, la quale, secondo lui, ammette in certi casi la responsabilità per colpa grave, che è assolutamente esclusa nella legge germanica.

Gli fu sopra l'onorevole Chimirri sostenendo che il legislatore austriaco aveva copiato fedelmente l'esemplare della legge germanica rispetto all'abolizione della responsabilità per colpa, in conseguenza dell'assicurazione.

Si fece questione di testo e di traduzioni più o meno esatte.

Ebbene, rendiamo un postumo omaggio alla memoria dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale del Senato.

Il senatore Auriti aveva ragione, e l'onorevole Chimirri aveva torto.

Ho qui la traduzione della legge austriaca, pubblicata negli atti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed ho anche consultato qualche autorevole scrittore, che ha veduto nella detta legge precisamente quello

che vi vedeva il senatore Auriti, e che io vi vedo.

La legge austriaca considera il proprietario di uno stabilimento industriale, unicamente come tale; suppone, cioè, ch'egli non s'ingerisca punto dell'esercizio dello stabilimento, ed abbia affidato ad altri tutti i poteri di direzione e di sorveglianza del lavoro.

In questa ipotesi il proprietario non è responsabile che del fatto intenzionale.

Tutti coloro, che dirigono o sorvegliano il lavoro, sono responsabili, non solo pel fatto intenzionale, ma anche per la colpa grave.

Così che se, come accade quasi sempre nelle piccole industrie, il proprietario è al tempo stesso direttore o sorvegliante della sua officina, egli è responsabile pel fatto intenzionale e per la colpa grave.

Non giudico questo sistema; dico solo che esso è assai diverso da quello della legge germanica, e ammette la responsabilità per colpa grave in molti casi, mentre la legge tedesca non l'ammette mai.

Quindi è dimostrato che l'Austria non segue fedelmente l'esempio della Germania nella legge sull'assicurazione obbligatoria, ma se ne allontanò sensibilmente mantenendo, se non in tutto, almeno in parte la salutare guarantee della responsabilità.

In Inghilterra v'è la legge comune, e v'è una legge speciale del 7 settembre 1880, che aggrava la responsabilità dei padroni di stabilimenti industriali.

V'è anche un recentissimo progetto di legge (8 febbraio 1895), che assicura agli operai determinate indennità a carico del padrone per i casi d'infortunio, qualunque ne sia la causa, eccettuato il fatto volontario del padrone dello stabilimento, che soggiace sempre al diritto comune. Ma è lasciata agli operai la opzione tra questa legge e il diritto comune.

La Francia vive ancora in questa materia sotto l'impero delle disposizioni, altamente sociali, sebbene incomplete, del Codice civile.

Non parlo dei molteplici progetti di legge sugli infortuni del lavoro, che negli ultimi vent'anni in Francia più o meno immaturamente abortirono.

V'è un ultimo progetto di legge, approvato dalla Camera, non dal Senato.

Esso è fondato sulla teorica del rischio

professionale e sul principio dell'assicurazione obbligatoria.

Camera e Senato sono concordi nel ritenere che l'assicurazione non abbia a pregiudicare menomamente la responsabilità dei padroni e degl'imprenditori per dolo e per colpa grave.

V'è un solo dissenso tra la Camera ed il Senato, e riguarda gli effetti della colpa delle vittime dell'infortunio.

La Camera, generalizzando quello che in fatto può essere, e il più delle volte è il risultato delle condizioni speciali dell'operaio, vuole assolverlo dalla responsabilità per la colpa.

Il Senato crede che questo sia il sistema dei due pesi e delle due misure, non vuole accordare quello, che gli sembra un privilegio, agli operai, e nega alla vittima colpevole dell'infortunio la indennità promessa con l'assicurazione.

Dunque in Francia sono tutti d'accordo che si debba mantenere il freno della responsabilità dei padroni e degl'imprenditori per la colpa grave, non ostante l'assicurazione obbligatoria.

Nel Belgio, che vive pure sotto una legislazione simile alla francese ed all'italiana, vi sono due progetti per l'assicurazione obbligatoria del rischio professionale, l'uno del Ianson, l'altro del Governo; ma nell'uno e nell'altro è mantenuta la responsabilità dei padroni e degl'imprenditori, a termini del diritto comune, non solo pel dolo, ma anche per la colpa grave.

Nella Svizzera addì 23 ottobre 1890 il popolo deliberò che s'introducesse nella legislazione il principio dell'assicurazione obbligatoria.

Al tempo del Congresso di Milano questa deliberazione popolare non era ancora stata attuata, e nulla faceva supporre che nell'attuazione di quella deliberazione, in grazia dell'assicurazione avesse a scemarsi la responsabilità pel dolo e per la colpa dei padroni e degl'imprenditori; responsabilità che precedenti leggi avevano aggravata.

Nella Spagna v'è un progetto del 5 giugno 1894, secondo il quale l'assicurazione non diminuisce punto la responsabilità per dolo e colpa dei padroni e degl'imprenditori.

Le stesse idee informano i recenti progetti della Svezia e Norvegia e della Russia. Traggo queste notizie da due belle e dotte

relazioni sullo stato della legislazione nella materia degl'infortuni dell'industria, l'una del Depace, l'altra del Bellom, pubblicate negli atti del congresso di Milano.

Vi potrà essere qualche fatto più recente, che io non ho avuto il tempo di verificare; ma ho ragione di credere che cose molto importanti non siano avvenute dopo il congresso di Milano, e che in questa materia non sia stata scoperta l'America proprio negli ultimi mesi.

Da ultimo in sostegno della mia tesi invoco i risultati del congresso di Milano.

Campi. No.

Bonacci. Al congresso di Milano fu lunga ed aspra la lotta su questo argomento tra i rappresentanti del mondo latino e quelli del mondo germanico.

Da un lato i francesi ed i belgi difesero valorosamente il principio della responsabilità conciliandolo armonicamente con quello dell'assicurazione.

Dall'altro lato i tedeschi sostennero tenacemente il loro sistema, che surroga l'assicurazione alla responsabilità, ed alleati coi tedeschi l'onorevole Chimirri e l'onorevole Campi.

E dopo uno splendido discorso dell'onorevole Chimirri, che ripeté le cose dette in Senato nel 1881, dopo un discorso dell'onorevole Campi, elegante come l'oratore, alla cui eloquenza aggiungevano nuove veneri le leggiadrie del gallico idioma, quale fu la conclusione?

Non si osò provocare un voto formale sull'argomento, che ben si sapeva quale sarebbe stato.

Il Congresso si limitò a confermare la deliberazione del precedente Congresso di Berna, facendo voti che fosse ovunque accolto il benefico principio dell'assicurazione, e ciascun paese lo regolasse secondo le proprie condizioni, il proprio genio e le proprie tradizioni.

E noi accogliamo il benefico principio dell'assicurazione; ma regoliamolo secondo le nostre condizioni; secondo il nostro genio, secondo le nostre tradizioni, cioè latinamente (e diciamolo con orgoglio), conciliandolo ed armonizzandolo con l'altro non meno benefico principio della responsabilità, quale fu definito e ci venne tramandato dai nostri maggiori.

Ed ora esaminerò brevemente gli argomenti dei contraddittori.

Disse l'onorevole Chimirri nella discussione generale, che la distinzione tra la colpa grave e la colpa lieve è una vana reminiscenza del diritto romano, ripudiata dalla dottrina giuridica moderna, e non si peritò di qualificare quella distinzione come un *arzigogolo*.

Io non credeva che in quest'aula si potessero pronunziare simili eresie.

Ma, onorevole relatore, non ricordate voi gli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, sotto il titolo dei *delitti o quasi-delitti*?

E quando ivi si dice che ognuno è responsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza, non vedete e non sentite voi la graduazione della colpa aquiliana?

Non ricordate voi l'articolo 1224 del Codice civile, dove si definisce la colpa contrattuale, e si dice che nell'adempimento dell'obbligazione si deve sempre impiegare la diligenza di un buon padre di famiglia, ma si soggiunge tosto che questa regola si applica con maggiore o minor rigore secondo i casi e le circostanze?

Or non è questa appunto la graduazione della colpa contrattuale?

Ciò non pertanto l'onorevole Chimirri diceva che nelle nostre leggi non si trova traccia della colpa grave o della colpa lieve.

Ed io sarei in grado di citare a diecine le disposizioni dei codici e delle leggi speciali, nelle quali si fa distinzione dei gradi della colpa, e si parla formalmente di *colpa grave* e di *colpa leggera*.

E non può essere altrimenti, perchè sarebbe ben sciagurato quel legislatore il quale non riconoscesse ciò che è nella natura delle cose.

Per esempio, l'articolo 449 del Codice civile dice che il proprietario del suolo, che ha fatto edificazioni con materiali altrui, non solo deve pagarne il valore, ma è anche tenuto al risarcimento dei danni in caso di mala fede o di *colpa grave*.

L'articolo 970 dello stesso Codice dice che l'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per la *colpa grave* commessa nell'amministrazione di cui è incaricato.

Gli osti e gli albergatori non sono obbligati verso i viandanti pei furti commessi nei loro alberghi, a mano armata o altrimenti, per forza maggiore o per *negligenza grave* del pro-

prietario; lo dice l'articolo 1868 del Codice civile.

E l'articolo 2020 dello stesso Codice dice che il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua *grave colpa* in pregiudizio dei creditori iscritti.

Ma il Codice civile può credersi antiquato, ed anzi l'onorevole Chimirri lo paragonò al diritto quiritario.

Vediamo il Codice di commercio, che è più recente.

Nell'articolo 405 si parla della responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, ed ove il danno provenga da dolo o da *manifesta negligenza*, si aggrava la misura del risarcimento.

L'art. 441 dice che l'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da *colpa grave* imputabile personalmente all'assicurato.

Finalmente nel Codice di commercio non manca nemmeno la menzione formale ed esplicita della colpa lieve, poichè nell'articolo 496 dice che il capitano o padrone incaricato del comando di una nave, è obbligato per le *colpe anche leggieri* che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

La legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, alla elaborazione della quale non fu estraneo l'onorevole Chimirri, nell'articolo 29 parla della responsabilità degli amministratori per *colpa grave*.

La legge sulle opere pubbliche nell'articolo 340 parla della *grave negligenza* degli appaltatori.

Dunque o dobbiamo credere che il legislatore abbia perduto il ben dell'intelletto, e non sappia quello che si dice, o dobbiamo ritenere che l'onorevole relatore per soverchio amore della sua tesi abbia detto cosa che non poteva dire.

L'onorevole relatore avrebbe potuto dire che il grado della colpa, la colpa grave e la colpa lieve, come cose di fatto piuttosto che di diritto, non si possono definire con una formula giuridica. Se questo avesse detto, sarebbe stato nel vero.

La definizione della entità e del grado della colpa non può essere data che nei singoli casi dal giudice, al quale è necessario abbandonarla.

Chi crede di poter determinare il grado della colpa con una definizione della legge,

s'illude; e chi, accorgendosi di non poter determinare con una definizione della legge il grado della colpa, lo nega, somiglia al fanciullo che spezza e distrugge ciò che non obbedisce ai suoi capricci.

È vano dissimularlo, i contraddittori diffidano dei magistrati, e tanta è questa loro diffidenza, che per essa si affannano ad impedire le liti, e per impedire le liti vanno fino a sopprimere i diritti.

Se i magistrati, come sono ora, non vi ispirano fiducia, riformate la magistratura; e se la riforma della magistratura non vi pare possibile per ora, affidate ad arbitri il giudizio sul grado e sulle conseguenze della colpa.

Ma, di grazia, non impediti i giudizi inevitabili, e soprattutto non sopprimete i diritti per evitare i giudizi; altrimenti mentre credete di fare una legge sociale, farete una legge turca.

Si dice che questa è una legge di transazione e che una transazione equa non può risultare che da mutue concessioni del capitale e del lavoro.

Ed io l'ammetto senza contrasto, purché si riconoscano lealmente e si stabiliscano sulle basi della equità i termini delle rispettive concessioni.

Voi ammettete che l'onere del rischio professionale debba stare a carico dell'industria, ossia del padrone o dell'imprenditore, che dirige il lavoro industriale e ne raccoglie la somma dei prodotti.

Ma quale sarebbe a rigore di termini l'onere del rischio professionale?

Sarebbe il pieno risarcimento del danno sofferto dal lavoratore per cagione del lavoro.

Ora voi con l'assicurazione non date al lavoratore il pieno risarcimento del danno sofferto per cagione del lavoro; gliene date una parte soltanto.

Ecco dunque la concessione che fa il lavoro al capitale per giungere alla transazione.

Si potrebbe osservare che nessuna concessione fra il capitale al lavoro.

Ma passi per concessione il riconoscimento, che è una novità, del diritto del lavoratore ad esser garantito a spese del capitale dal rischio professionale.

In ciò abbiamo già i termini dell'equa transazione.

Se chiedete al lavoro una ulteriore concessione, se pretendete che il lavoratore rinunzi

per soprassello ad altri diritti, e che costituiscono necessarie e preziose guarentigie della sua incolumità e della integrità del suo patrimonio, la transazione non sarà più tale, e degenererà in contratto leonino.

L'onorevole relatore dice e ripete sempre, che il nuovo diritto stabilito in questa legge non abroga e lascia integre le disposizioni del Codice civile relative alla responsabilità.

Sì, le lascia integre nelle pagine dove sono scritte; ma nel fatto dopo questa legge quelle disposizioni sarebbero lettera morta per l'operaio, il quale, come giustamente osservava l'onorevole Riccardo Luzzatto, non godrebbe più del diritto comune e sarebbe ridotto ad una condizione di umiliante inferiorità giuridica rispetto a tutti gli altri cittadini.

Un altro peregrino argomento, che si adduce a favore del progetto, è quello fondato sopra una supposta analogia (così credo almeno) tra l'opera che si compie con questa legge, e l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Lo Stato, si dice, per causa di pubblica utilità menoma la libertà degli industriali; deve dunque prestare loro una indennità, e la presta prosciogliendoli dalla responsabilità civile per la colpa grave.

In verità questo argomento mi pare talmente eteroclitico da meritare la qualifica di arzigogolo, che assai inopportuna l'onorevole relatore applicava alla graduazione della colpa.

E non volendo perder tempo nè farlo perdere alla Camera, passo senz'altro all'argomento della pacificazione sociale.

Noi vogliamo eliminare le liti (dice il relatore), che sono fomite di odi e di rancori, promuovere la conciliazione, assicurare la pace sociale.

Il pensiero è nobile e generoso; e non vi è onest'uomo che non sia pronto ad accettarlo.

Ed io l'accetto, e credo che la legge, quale sarebbe se fosse accettato il nostro emendamento, segnerebbe un notevole passo verso la desiderata pacificazione.

Ma è vano sperare frutti di concordia dalla legge, quale ci è presentata dal Governo e dalla Commissione.

Non si promuove la pace sociale sopprimendo i diritti dei lavoratori, sottoponendoli ad una diminuzione di capo, condannandoli

ad una condizione d'inferiorità giuridica e morale in confronto di tutti gli altri cittadini.

Se la legge potesse essere approvata così come è proposta, sapete voi che ne penserebbero e ne direbbero gli operai?

Altri ve lo ha già significato senza ambagi e senza reticenze.

Io ritengo che gli operai considererebbero l'assicurazione data loro a sì duri patti come un dono di Danaï, come una liberalità ipocrita e capziosa, come un piatto di lenticchie offerto in cambio di diritti che valgono più di una primogenitura, e vedrebbero nella transazione, che voi volete loro imporre il contratto di Shylock, che dava alquanta pecunia ed esigeva il corrispettivo di una libbra di carne.

E credo che così giudicando la vostra legge gli operai non avrebbero tutti i torti.

L'ultimo e più serio argomento, che si adduce a favore del progetto, è quello della parità di trattamento tra padroni ed operai rispetto alla colpa.

Se il padrone è sottoposto alla responsabilità ordinaria per la colpa grave, ad evitare la ingiustizia dei due pesi e delle due misure converrà applicare la medesima regola all'operaio reo di grave colpa, e privarlo della indennità che gli promette l'assicurazione.

Dichiaro che non chiedo privilegi per alcuno, e che per favorire gli operai colpevoli non consentirei mai a privare della vera e giusta indennità gli operai sacrificati dalla supina negligenza e dalla interessata imprudenza dei padroni e degl'imprenditori.

Del resto anche la gravità della colpa dell'operaio è questione di fatto, ed io ne abbandonerei tranquillamente il giudizio alla coscienza del giudice.

Ma veniamo all'ultimo argomento, sul quale sono fondate le maggiori speranze della Commissione.

Il paese, e specialmente i lavoratori (si dice) attendono da gran tempo questa benefica legge. Il Senato ebbe già ad approvarla nei termini nei quali oggi essa è presentata alla Camera. Se la Camera la modifica, il Senato probabilmente persisterà nelle sue idee, e così passeranno gli anni, e non si verrà ad alcuna conclusione.

Io non accetto la teoria di coloro che credono sempre bene il fare qualche cosa, an-

corchè la cosa, che si fa, sia inutile o dannosa.

Meglio sarebbe non fare alcuna legge che fare la legge quale ci è proposta dal Governo e dalla Commissione, poichè almeno si eviterebbe un grave e pernicioso scandalo, e le classi lavoratrici non si sentirebbero illuse e danneggiate, anzichè protette e beneficate, dalla tanto decantata legislazione sociale.

Io confido nel senno del Senato.

In queste materie ogni giorno segna un progresso, e i nuovi studi e le ulteriori meditazioni sgombrano l'animo dai pregiudizi e gli rivelano verità che prima erano ravvolte nell'ombra.

Nel 1891 il disegno proposto e propugnato dall'onorevole Chimirri, non fu approvato nel Senato senza vivo contrasto, ed eminenti statisti fin d'allora sostennero le idee che oggi noi sosteniamo.

Perchè non dobbiamo credere che dopo cinque anni, se queste idee trionfassero nella Camera, avrebbero anche il plauso e l'approvazione del Senato?

Ma io non voglio defraudare la Camera di un argomento che ebbe grande influenza nella deliberazione del Senato nel 1891, e che potrebbe non averla, anzi non l'avrebbe certamente in una nuova deliberazione.

Esso rivela lo spirito di alcuni tra i proponenti e sostenitori del progetto, e risulta dalle seguenti testuali parole del senatore Cannizzaro:

« Potè moltissimo sull'animo mio anche un argomento privatamente dettomi dall'onorevole Chimirri, che io credo di non essere indiscreto pubblicare, cioè che era prudente lo affrettarsi a colmare la lacuna della nostra legislazione riguardo agli infortuni degli operai per cause fortuite, anzichè aspettare che la corrente dell'opinione pubblica obbligasse a leggi più severe e più gravi per l'industria. » (*Commenti*).

Ecco, o signori, che cosa si voleva e si vuol fare.

Si vuole preoccupare il campo; si vuole riempire la lacuna con una legge illusoria, anzi dannosa per gli operai; si vuole ottenere un fatto compiuto per poter dire agli operai che chiedono una legge giusta: la Camera ed il Senato si sono pronunziati; la legge esiste.

In conclusione io credo che se noi mande-

remo al Senato la legge emendata e redenta dall'enorme errore, che la deturpa, il Senato ce ne sarà riconoscente e non esiterà ad approvarla.

Chieggo scusa alla Camera di essermi un poco appassionato in questa discussione; ma la mia passione è confessabile e non può farmi arrossire.

Io mi appassiono per il decoro della nostra legislazione; mi appassiono per il miglioramento delle condizioni materiali e morali dell'esercito dei nostri lavoratori, che è il semenzaio di tutte le energie, di tutte le speranze della patria; io mi appassiono per il progresso della giustizia sociale, nel quale ho veduto sempre e veggo l'alto e luminoso fine della nostra rivoluzione e di tutta la politica. (*Bravo! — Bene! Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Campi, ma, se egli desidera, stante l'ora tarda, di rimandare a domani il suo discorso, è nel suo diritto.

Campi. Prego di rimandarlo a domani.

Presidente. Va bene. Domani si continuerà la presente discussione.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Pervennero al banco della Presidenza le seguenti domande di interrogazione e di interpellanza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi sulle molteplici inesattezze con cui sono trasmessi i telegrammi privati e sui provvedimenti che intende prendere per la cessazione di tale inconveniente.

« Pavia. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e ministro dell'interno circa i suoi intendimenti sulla Direzione della sanità pubblica del Regno.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se convenga quest'anno adottare in forma generale la misura presa parzialmente altre volte, quella cioè di sospendere le manovre di campagna in vista delle eccezionali condizioni create all'esercito dalla guerra di Africa e della

considerevole economia che ne risulterebbe pel bilancio dello Stato.

« Camera. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti di giustizia e di equità egli intende di adottare a favore delle popolazioni laziali danneggiate per due anni consecutivi dalla grandine e dalla peronospora.

« Aguglia. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per sapere se non ritengano necessario di erigere a reato il fatto di quegli industriali che, per ottenere riduzioni non dovute di ricchezza mobile, chiudono il loro stabilimento gettando sul lastrico centinaia e migliaia di operai.

« Agnini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro per sapere se intendono far cessare il cumulo di stipendi di cui, in onta alle tassative disposizioni della legge 19 luglio 1862, gode il direttore della Sanità pubblica.

« Mercanti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e quando proporrà al Parlamento di modificare la vigente legge nello intendimento di sgravare degli oneri tributarî i fabbricati sfiti.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro della guerra intorno all'osservanza dello Statuto nel processo contro il deputato Baratieri.

« Nocito. »

Presentazione di una mozione.

Presidente. È stata pure presentata la mozione, di cui si darà lettura, firmata dall'onorevole Imbriani ed altri onorevoli deputati.

Lucifero, segretario, legge:

« La Camera, udite le dichiarazioni fatte oggi stesso dal Governo, in ordine alle garanzie statutarie riguardo ai *deputati militari*: considerando che quelle dichiarazioni viole-

rebbero la lettera e lo spirito delle garentie stesse e contraddirebbero il principio seguito in analoga materia per i *senatori militari* (articolo 37 dello Statuto, esempio il processo Persano), richiama il Governo alla stretta osservanza dell'articolo 45 dello Statuto stesso, riguardo alla procedura da seguirsi per il deputato generale Baratieri.

« Imbriani-Poerio, Costa Andrea, Soggi, Berenini, Agnini, Bertesi, Ferri, Fazi, Gaetani di Laurenzana A., Pipitone, Pantano, Marcora, Zavattari, Bassetti, De Marinis, Luzzatto R., Pavia. »

Convalidazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Badia Polesine, (eletto Sani Giacomo).

Questa relazione sarà stampata e distribuita, e posta nell'ordine del giorno di lunedì.

Lettura di due proposte di legge.

Presidente. Si dà lettura di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, della quale gli Uffici hanno ammesso la lettura.

Lucifero, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Aprile.

Modificazione alla legge Elettorale politica.

Art. 69.

Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3° Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

« Parimenti è da ritenersi come non scritto sulla scheda il nome di chi, con sentenza passata in giudicato, è colpito da incapacità a termine degli articoli 96, 97 e 98 della presente legge. »

Art. 74.

Il presidente dell'adunanza dei Presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti validi maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

È riserbato alla Camera ecc.

Presidente. Si dà lettura di un'altra proposta di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Squitti.

Lucifero, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Squitti.

Sull'ordinamento degli studi farmaceutici e l'esercizio della farmacia.

Art. 1.

Gli esercenti la farmacia nel Regno sono distinti in due classi, in dottori farmacisti, cioè, e farmacisti rurali.

Sono dottori farmacisti coloro che hanno ottenuta la laurea in chimica e Farmacia in una delle Università del Regno.

Sono farmacisti rurali coloro che hanno ottenuto il diploma di esercizio pratico della farmacia in seguito ad esame di Stato innanzi ad una Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione. Il programma delle materie di esame sarà fissato per regolamento.

Art. 2.

I dottori farmacisti hanno diritto di esercitare la farmacia in qualsiasi Comune del Regno.

I farmacisti rurali sono abilitati soltanto a dirigere una farmacia nei Comuni da indicarsi in apposito elenco dal Ministero dell'interno; negli altri Comuni potranno esercitare la farmacia soltanto come assistenti dei dottori farmacisti, senza però avere facoltà di supplirli negli obblighi imposti ad essi dalla legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Art. 3.

Per essere iscritto in una delle Università del Regno come studente in chimica e farmacia è necessario avere ottenuta la licenza liceale o quella d'istituto tecnico.

Art. 4.

L'ammissione all'esame di Stato pel conseguimento del diploma di farmacista rurale richiede che l'aspirante a) abbia compiuto il ventunesimo anno; b) sia munito di licenza ginnasiale o tecnica; c) abbia fatto un anno solare di pratica in una delle farmacie designate nelle singole Provincie, dal Prefetto sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Art. 5.

Coloro i quali alla promulgazione della presente legge si trovino in possesso del diploma di assistente farmacista, rilasciato dal Ministero dell'interno, potranno, previo un esame letterario, stabilito con apposito programma e per unica sessione, essere immediatamente ammessi all'esame di Stato, di cui è fatto cenno nell'articolo 1° capoverso 2°, e conseguire il diploma di farmacista rurale.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti i titoli di esercizio della farmacia contenute nelle leggi, regolamenti ed ordinanze anteriori alla presente legge.

Sono però conservati i diritti acquisiti dagli attuali esercenti la farmacia nelle varie categorie stabilite dalle stesse leggi ed ordinanze.

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Sono dolente di dover dichiarare che, la Camera non essendo in numero legale per deliberare, converrà di rifare domani la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge sui quali oggi abbiamo votato.

La seduta termina alle ore 18.50.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96. (201)

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96. (202)

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96. (208)

Maggiore assegnazione di lire 140,000 nella parte straordinaria di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana del porto di Genova, ed approvazioni di riduzioni per una somma corrispondente sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo. (223)

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96. (226)

2. Interrogazioni.

3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fulci Nicolò per modificazioni alla legge elettorale politica.

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro. (60)

Discussione dei disegni di legge:

5. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96. (145)

6. Avanzamento del Regio esercito (Approvato dal Senato). (216)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.

8. Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1835, n. 2922 e 17 luglio 1890, n. 6955. (61) *(Emendato dal Senato)*.

9. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

10. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

11. Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (80)

12. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)

13. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

14. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

15. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

16. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

17. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

18. Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da iscriversi nel bilancio del Tesoro 1895-96 per tacitazione di un credito della Società di Navigazione Generale Italiana. (186)

19. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 sull'esercizio 1895-96, per la costruzione di un edificio per la do-

gana e per la caserma della Guardia di Finanza in Cagliari. (222)

20. Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata. (196)

21. Aggregazione del Comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) al Mandamento di Colle Sannita. (236)

22. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma. (187) (*Emendato dal Senato*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896 — Tip. della Camera dei Deputati.

